

Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.
Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06
Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**



Comune di Monteferrante (Ch)

Variante puntuale al PRE vigente

ai sensi dell'art. 10 del testo vigente della LUR Abruzzo 18/83

(implicante successiva variante al Piano Regionale Paesaggistico)

Procedura finalizzata alla realizzazione del nuovo C.O.C.



RAPPORTO PRELIMINARE di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e s.m.i.

Tecnico estensore: Arch. **Aldo Cilli**, PhD in urbanistica

(**ottobre 2021**)

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e s.m.i

Indice del Rapporto Preliminare

Parte Prima_ Riferimenti normativi essenziali in materia di V.A.S.

- 1.1_ La direttiva CE 2001/42/CE, i ddllgss152/06 e 4/2008 ed i recenti aggiornamenti (pagina 4)
- 1.2_ La procedura di V.A.S. in Regione Abruzzo (pagina 5)
- 1.3_ I passaggi essenziali della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del Dlgs 12/06) (pagina 6)
- 1.4_ I principali attori del processo di valutazione ambientale e connessi (pagina 8)
- 1.5_ Metodologia operativa e criteri di verifica (pagina 8)
- 1.6_ Riferimenti per l'indice del Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (All.1 Dlgs 152/06) (pagina 9)

Parte Seconda_ Ricostruzione di sintesi della vicenda oggetto di procedura ed inquadramento nel contesto normativo

- 2.1_ Necessarie, preliminari precisazioni (pagina 11)
- 2.2_ Ricostruzione dei passaggi salienti della vicenda oggetto di procedura (pagina 12)
- 2.3_ Inquadramento essenziale inerente il contesto normativo sovraordinato (pagina 15)
- 2.4_ Contenuti e finalità della variante puntuale al PRE (pagina 16)

Parte Terza_ Focus sulle caratteristiche dell'intervento direttamente desunte dagli elaborati progettuali

- 3.1_ Valutazione preventiva, operata in fase di Progetto di Fattibilità dell'opera, delle possibili alternative di progetto (localizzazione più idonea del COC) (pagina 19)
- 3.2_ Progetto di fattibilità dell'opera: verifica della prefattibilità ambientale e analisi dei vincoli (p. 28)
- 3.3_ Descrizione sommaria del progetto (pagina 31)
- 3.4_ Dati essenziali inerenti i principali parametri urbanistici ed edilizi dell'edificio di progetto (pagina 39)

Parte Quarta_ Caratteristiche della variante al Piano Urbanistico Comunale e della preordinata variazione del perimetro del PRP

- 4.1_ Misura in cui la variazione del piano modifica un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse (pagina 41)
- 4.2_ Misura in cui la variazione del piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati (pagina 42)
- 4.3_ Pertinenza della proposta di variante al piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile (pagina 51)
- 4.4_ Problemi ambientali pertinenti alla variante al piano (pagina 54)
- 4.5_ Rilevanza della variante al piano ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (pagina 62)

Parte Quinta_ Caratteristiche degli impatti della variante e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi approfonditi nei seguenti paragrafi

- 5.1_ Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti (pagina 63)
- 5.2_ Carattere cumulativo degli impatti (pagina 63)
- 5.3_ Natura transfrontaliera degli impatti (pagina 64)
- 5.4_ Rischi per la salute umana o per l'ambiente (in caso di incidenti) (pagina 64)
- 5.5_ Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) (pagina 65)
- 5.6_ Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche del patrimonio naturale e/o culturale;
 - del superamento dei valori di qualità ambientale o dei valori limite di utilizzo del suolo (pag. 66)
- 5.7_ impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (pagina 68)

Parte Sesta_ Finalità, contenuti, attori del Rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità a VAS.

- 6.1_ Autorità competente ed autorità procedente (pagina 69)
- 6.2_ Preliminare individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (pagina 69)
- 6.3_ Individuazione della procedura da utilizzarsi per le consultazioni (pagina 71)

Conclusioni

Sintesi dei passaggi valutativi e di verifica operati, propedeutica alla formulazione del parere conclusivo di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS (pagina 72)

Parte Prima_ Riferimenti normativi essenziali in materia di V.A.S.

1.1_ La direttiva CE 2001/42/CE, i Decreti Legislativi 152/06 e 4/2008 ed i recenti aggiornamenti

L'applicazione della valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è, da tempo, riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile. L'approvazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla *Valutazione Ambientale Strategica* (V.A.S.) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione. La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. La stessa Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso, dunque, l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche (soprattutto) dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento di prospettiva consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo, altrettanto complesso, generalmente di carattere pubblico, chiamato pianificazione o programmazione.

Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle attività preliminari di formazione del piano o programma con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione degli stessi. Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

A livello nazionale, la normativa di settore – Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4, nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, all'art. 6, "oggetto della disciplina," dichiara:

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3 - bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- *i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;*
- *i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*
- *i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.»-*

1.2_ La procedura di V.A.S. in Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo ha recepito gradualmente i contenuti della Direttiva comunitaria attraverso i seguenti passaggi normativi che disciplinano e orientano il processo di VAS:

- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale";
- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- Circolare 31/07/2008 "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- Circolare 02/09/2008 "Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)";
- Circolare 18/12/2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- Circolare 17/12/2010 "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS";
- Circolare 18/01/2011 "Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi";
- Parere del 13/12/2011 "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di assoggettabilità – procedimento".

Attualmente, l'esame delle procedure di VAS e la valutazione e/o validazione delle relative procedure di Valutazione Ambientale Strategica sono ricondotte in capo al competente

DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ed, in particolare, allo specifico DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale.

E' possibile consultare, all'interno del portale ufficiale della Regione Abruzzo, una sezione interamente dedicata all'articolazione della procedura di VAS, raggiungibile all'indirizzo:

<http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=coseVas&servizio=xList&stileDiv=monoLeft &template=intIndex&b=valAmbSt1>.

In questo spazio sono pubblicate alcune note inerenti la Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici ed alcuni ideogrammi ed indici per la costruzione del processo, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento europeo e statale.

1.3_ I passaggi essenziali della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del Dlgs 152/06

In generale, nella procedura di VAS, ed in special modo nella procedura di verifica preventiva ed accertamento della assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06, il Rapporto Preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dello stesso o, come in questo caso, dalla proposta di variante (puntuale) di un piano ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D. lgs. 152/2006 e s. m. e i.. Il presente documento è, dunque, elaborato al fine di verificare se la proposta di Variante al PRE formulata dall'A.C. di Monteferrante (Autorità proponente) e la necessaria successiva variante al Piano Paesaggistico Regionale sia, o meno, assoggettabile a VAS e si riferisce alla fase di **Screening**, o **verifica di assoggettabilità**, prevista dall'art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e s. m. e i., come esemplificato nel seguente schema operativo pubblicato dalla Regione Abruzzo.

Di recente, il Decreto Legge 77/2021, emanato per operare semplificazioni e velocizzazioni nelle procedure amministrative per accelerare la spesa ai fini di attuazione del PNRR, ha apportato alcune significative modifiche anche all'art. 12 del Dlgs 142/06. In particolare,

- *modifica della denominazione da documento preliminare a rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (comma 2 dell'art.12);*
- *modifica e integrazione dei termini relativi al procedimento di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, precisando che detta disciplina si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione Tecnica PNRR - PNIEC*

La verifica di Assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS si svolge secondo i seguenti essenziali passaggi puntualmente riferiti all'art. 12 del Decreto (TUAMB).

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. *(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021).*

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni


all'autorità competente ed all'autorità procedente (*comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021*).

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 (*comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021*).

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.



Nel caso di che trattasi, l'Autorità Competente, dunque, valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I al TUAMB e, tenuto conto delle osservazioni pervenute, se detta variazione prevista al Piano urbanistico comunale sia tale da determinare impatti sull'ambiente (più o meno significativi), in ragione della cui entità, rivede contenuti e forma di tale Documento per trasmetterlo all'Autorità Procedente (Consiglio Comunale), il quale determina la decisione finale, ovvero si esprime in modo che si possa emettere un provvedimento di

verifica, cioè assoggettando o escludendo il piano dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, come si è visto, per legge, deve essere reso pubblico attraverso le classiche forme di pubblicità istituzionale, ovvero affisso all'Albo Pretorio telematico del Comune (la qual cosa non esclude altre eventuali forme di divulgazione).

Gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS riguardano, dunque, l'ottemperanza di specifiche ed eventuali prescrizioni riportate nel provvedimento di verifica prodotto dall'autorità competente.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si può concludere con 2 esiti: da assoggettare a VAS, da non assoggettare a VAS con/senza prescrizioni. Nel caso di non assoggettabilità a VAS con prescrizioni l'Autorità Proponente è tenuta ad ottemperare alle stesse trasmettendone i riscontri ai soggetti preposti alla verifica e al controllo con le modalità e i tempi indicati nella prescrizione.

1.4_ I principali attori del processo di valutazione ambientale e connessi

Ai sensi rispettivamente delle lettere p), q) r) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 152/06, sono riportate le seguenti ed essenziali definizioni di *Autorità Competente*, *Autorità Procedente* e *Autorità Proponente*.

Ai sensi della lettera p) del citato comma dell'art. 5, così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 104 del 2017, l'Autorità Competente è definita come *“la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio”*.

Ai sensi della lettera q) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 152/06, l'Autorità Procedente è definita come *“la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”*;

Ai sensi della lettera r) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 152/06, l'Autorità Proponente è definita come *“il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del decreto”*, dunque il soggetto che, più di ogni altro, è in condizione di identificare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dalle azioni del piano dallo stesso predisposto.

Ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 152/06 i Soggetti Competenti in materia Ambientale o Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) sono definiti come *“le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti”*.

1.5_ Metodologia operativa e criteri di verifica

Il corpus normativo inerente le procedure di VAS è stato, negli ultimi anni, notevolmente implementato su impulso ed iniziativa delle strutture tecnico amministrative della Regione

Abruzzo che hanno prodotto diversi documenti di orientamento, a beneficio delle amministrazioni locali e, soprattutto, dei tecnici valutatori, al fine di agevolare l'individuazione di percorsi operativi standardizzati e di procedure amministrative il più possibile lineari e coerenti con il complesso degli adempimenti richiesti sia per effetto della applicazione della disciplina introdotta dal D. Lgs 04/08, sia al fine di garantirne conformità ai protocolli operativi richiamati nelle Direttive Comunitarie, tenendo conto della giurisprudenza accumulatasi in materia, in continuo aggiornamento e complessa evoluzione.

Negli ultimi anni, la Struttura tecnica competente della Regione Abruzzo ha messo a punto diverse versioni progressivamente affinate di un Documento di Linee Guida alla redazione della V.A.S. di Piani e Programmi a beneficio degli Enti locali, creando anche una apposita struttura tecnica di supporto alle amministrazioni, detta "Task Force VAS" con compiti di agevolazione della fase di redazione delle valutazioni, preventiva alla istruttoria vera e propria, operata dal Comitato V.A.S..

Tale utile documento di Linee Guida, tuttavia, inevitabilmente, come detto, si richiama essenzialmente, e diversamente non potrebbe essere, ai dettami:

- della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;
- dei Decreti Legislativi 152/2006 e 4/2008;

ed, inoltre, altrettanto significativamente e più utilmente, da un punto di vista operativo procedurale, ai contenuti:

- della Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"
- del Parere del 13/12/2011 "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di assoggettabilità – procedimento".

Pertanto, la Verifica di Assoggettabilità/non Assoggettabilità della procedura di Variante puntuale al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Monteferrante, coerentemente con quanto pubblicato sul portale ufficiale dell'Ente Regione è condotta sulla base del presente "Rapporto preliminare" contenente le informazioni essenziali, richiamate nel seguente paragrafo 1 della Parte Seconda e nelle successive Parti 3° e 4°, riportanti gli effetti significativi previsti sull'ambiente e sulla salute, come direttamente desunti dall'elenco dei contenuti di cui all'Allegato I, D.Lgs 152/2006.

1.6_ Riferimenti per l'indice del Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS

Di seguito, preliminarmente alla stesura di un indice del presente documento (Rapporto Preliminare), si riporta il contenuto dell'Allegato I al Dlgs 152/06.

Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Parte Seconda_ Ricostruzione dei passaggi salienti della vicenda oggetto di procedura ed inquadramento nel contesto normativo

2.1._ Necessarie, preliminari precisazioni

E' opportuno ed utile premettere alla successiva ricostruzione puntuale della vicenda amministrativa come sin qui evolutasi e che ha richiesto la stesura della presente *Relazione di Verifica della assoggettabilità* ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06, le seguenti precisazioni.

A seguito di approfondito esame della documentazione resa disponibile dal Comune di Monteferrante, funzionalmente al presente passaggio valutativo, ai fini di operare, preliminarmente, indispensabile chiarezza, è utile notare che, negli atti già stilati e consultati, puntualmente richiamati nei seguenti paragrafi del presente rapporto, si sia sempre fatto improprio riferimento al PRG vigente nel Comune di Monteferrante e non come correttamente avrebbe dovuto essere, invece, al PRE (Piano Regolatore Esecutivo). Tale improprio richiamo è, pertanto, fatalmente rinvenibile, "a cascata", anche nell'ambito di tutta la successiva documentazione sin qui prodotta dai diversi attori variamente coinvolti nell'ambito dell'iter amministrativo di che trattasi, come detto, finalizzato alla definizione della variante al piano urbanistico comunale e, perciò, alla realizzazione del nuovo COC nel sito, ad oggi, gravato dalle restrizioni di cui alla zona A1 del PRP. Il riferimento erroneo al PRG, in luogo del PRE, invero, è riscontrabile nelle tavole riferibili al piano urbanistico locale di Monteferrante, redatte in formato digitale e pubblicate on line sul sito del Patto Territoriale Sangro Aventino oltre che, perciò, rinvenibile nella documentazione del *Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera* redatto dall'Ing. Carozza, su cui si è fondato, in prima battuta, il procedimento di approvazione del progetto riferibile essenzialmente alla Del. di C.C. n. 26 del 24.10.20, come anche, perciò, conseguentemente:

- negli atti con i quali il comune ha avviato in forma irrituale e, perciò, non perfezionato (ne concluso) il procedimento di variante al piano urbanistico vigente;
- nella documentazione inerente la convocazione e la verbalizzazione della Conferenza dei Servizi asincrona chiamata ad esprimersi, sul progetto di realizzazione del nuovo COC e non, come pure avrebbe dovuto essere, sulla procedura di variante al PRE;
- nei successivi pareri resi dagli enti sovraordinati a seguito di detta prima conferenza;
- nelle stesse comunicazioni prodotte dai competenti uffici regionali, al fine di operare pur necessarie ed utilissime puntualizzazioni, indirizzate, di recente, all'Amministrazione Comunale di Monteferrante.

In effetti, lo strumento urbanistico vigente (per quanto ritenibile, ormai, abbondantemente superato o "scaduto") nel Comune di Monteferrante è il Piano Regolatore Esecutivo adottato con Del. di C.C. n. 14 del 26/06/1993 ed approvato con Del. di C.P. n. 19 del 16/06/1996, che, di fatto, ancora oggi, disciplina le trasformazioni sul territorio comunale di Monteferrante.

Tale precisazione (nel testo che segue, tranne che nelle parti riportate fedelmente, in corsivo, nelle quali la dicitura PRG viene fatta seguire da un asterisco che segnala l'incongruenza rilevata) consente di riportare nei testi originali del presente Rapporto, sempre, la sigla corretta riferibile al PRE.

Questa notazione, oltre ogni mero aspetto nominalistico, è essenziale per meglio comprendere le ricadute di natura spaziale delle previsioni urbanistiche di carattere locale, dato che l'individuazione più idonea della nuova destinazione urbanistica da attribuire all'area in cui si andrà a localizzare il COC, da armonizzare con la proposta di riclassificazione della zona A1 del PRP, che si prospetta nell'ambito del presente Rapporto, è stata definita in esito ad una puntuale disamina dello strumento urbanistico locale vigente, segnato, come evidenziato anche nella Relazione illustrativa della variante puntuale di che trattasi, da alcune evidenti criticità strutturali dovute alla sua ormai datata redazione

2.2._ Ricostruzione dei passaggi essenziali della vicenda oggetto di procedura

Il presente *Rapporto* è riferito alla variante puntuale al PRE il cui procedimento è stato avviato (reso necessario) a seguito della approvazione del Progetto definitivo in variante al PRE ed al PRP, approvato con Del. di C.C. di Monteferrante n. 26 del 24.10.2020, funzionale alla realizzazione, in una localizzazione diversa rispetto a quella originariamente prevista, del nuovo COC, ovvero su parte (estesa per mq 875) di un terreno, oggi, come verificabile dal CDU, ancora, tutto, ricadente in zona agricola "E" come definita dal PRE (Piano Regolatore Esecutivo) vigente, sebbene, da tempo, incolto, identificato dalla Particella n. 61 del Foglio 4, in tutto estesa mq 1490. Detta approvazione ha comportato, dunque, l'avvio contestuale di una anomala procedura di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente sul territorio comunale che non ha seguito, tuttavia, l'iter previsto dall'art. 10 della LUR, e che, poi, dovrà, comunque, perfezionarsi con la conseguente e necessaria proposta di variazione delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale vigente. Ciò, dato che, oggi, detta particella in cui si situa l'area di prevista localizzazione del nuovo COC, ricade, per il 96% circa della sua superficie, nella zona A (A1) di *Conservazione Integrale (Sistema idromorfologico e vegetazionale)* come definita dall'art. 64 delle NTC del PRP vigente (2004), nell'ambito dell'Unità Costitutiva Sangro Aventino del relativo Ambito Paesistico Fluviale, essendo, invece, ricompresa la rimanente parte del 4% circa di estensione della particella, in zona B1 di Trasformabilità mirata del PRP, risultando, peraltro, tale area, contigua a porzioni di suolo ricomprese nella Zona D di PRP (Trasformazione a regime ordinario).

Il Comune di Monteferrante, infatti, giusta deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 683 del 24.11.2017, con la quale venne approvato il *Piano degli interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile*, si era visto assegnato un contributo, inizialmente destinato alla demolizione dell'attuale edificio sede del COC (Municipio), e alla ricostruzione di un nuovo edificio da destinare a Centro Operativo Comunale (COC) ai fini di protezione civile, da cofinanziare anche con fondi comunali.

Tuttavia, successivamente, si è accertato, in esito, sia al predetto Progetto di Fattibilità funzionale alla realizzazione dell'opera, che al successivo progetto definitivo, redatti dal tecnico incaricato, Ing. Michele Carozza, che l'edificio già destinato a Centro Operativo Comunale (cui era stato destinato il contributo), ovvero l'attuale Municipio, risulta ubicato in area ricadente in un ambito ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (Pericolosità molto elevata P3 e Rischio molto elevato R4), come risultante dalle classificazioni del P.A.I., ciò rendendo necessario individuare una nuova localizzazione e, contestualmente, operare una ri-modulazione ed una diversa specifica finalizzazione del predetto contributo regionale, ri-

destinandolo, cioè, alla costruzione di un edificio ex novo in una diversa localizzazione. Successivamente, dunque, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 998 del 20.12.2018, il Comune di Monteferrante ha visto assegnarsi dalla Regione (Settore Protezione Civile), per rideterminazione dei fondi sopra indicati, un ulteriore contributo a copertura totale dell'intervento per un importo complessivo di € 212.600,00; al fine di realizzare il nuovo COC. A seguito delle conclusioni del predetto studio di pre-fattibilità dell'opera, ribadite dalle scelte operate nel progetto definitivo trasmesso al Servizio di Protezione Civile Regionale in data 18.08.21, ovvero in esito a specifiche valutazioni di ordine tecnico circa l'impossibile individuazione di altri siti idonei alla ubicazione del nuovo COC, operate in esito all'esame di due localizzazioni alternative, sono emerse varie problematiche che hanno rivelato una sostanziale indisponibilità di altre aree utilizzabili a tal fine. Sono stati attentamente esaminati, in particolare, altri due siti non gravati dai vincoli connessi alla presenza di zone a pericolosità molto elevata come di aree a rischio molto elevato, come definite dal PAI vigente nella Regione Abruzzo (di cui, nel 2019, è stato approvato un aggiornamento significativo). Detti due siti, tuttavia, come si vedrà di seguito in dettaglio, sono risultati meno adatti alla finalità di progetto per acclività dei suoli, contiguità ad altri fabbricati o ad aree ricadenti in zone ad elevata pericolosità e rischio, come definite dal PAI, ed altre caratteristiche morfologiche o di accessibilità che ne pregiudicano la compatibilità con la destinazione specifica.

Ciò, dunque, ha fatto ricadere la scelta di localizzare il nuovo COC nel sito con caratteristiche, nel complesso, migliori, ovvero su quello non gravato dalla presenza di restrizioni di cui al PAI, peraltro contiguo al piccolo campo sportivo comunale sito in località Giardino.

Tale ubicazione, tuttavia, come rilevato già in sede di Progetto di fattibilità (di cui di seguito si riportano per esteso i passaggi esplicativi essenziali), presenta alcuni oneri, richiedendo:

- la acquisizione in proprietà dell'area, oggi nella disponibilità di privati, da parte del Comune di Monteferrante, conseguibile, tuttavia con acquisizione bonaria o tramite esproprio, dato che a tali fini il terreno è stato anche valutato con apposita perizia di stima del valore commerciale, che ha stabilito un prezzo di acquisto congruo;
- la redazione di una Variante urbanistica puntuale del PRE vigente, il cui espletamento l'A.C. è stato solo avviato, ma non completato secondo l'iter previsto ai sensi dell'art. 10 della L.U.R. 18/83 (come modificato dalla L.R. 29/20 e dalla L.R. 01/21), dato che l'area ricade in zona agricola E e che, la stessa, invece, dev'essere idoneamente, ridestinata in altra zona, mancando, peraltro, sin qui, cioè nella prima fase dell'iter già avviato, di individuare, come pure rilevato dal competente servizio regionale, tale destinazione che oggi, invece è prospettata e opportunamente definita negli elaborati tecnici che formano la documentazione della Variante puntuale al PRE di cui trattasi nel presente Rapporto Preliminare di verifica la assoggettabilità a VAS;
- la necessità conseguente, richiamandosi alle procedure previste ai sensi dell' art. 1 della L.R. 40/2014, di promuovere la richiesta di avvio della procedura di variante al Piano Paesaggistico Regionale e, più precisamente, alla variazione del perimetro della zona A1 di conservazione integrale, nella quale, attualmente, ricade la gran parte (96% dell'estensione) della particella n. 61, estesa circa mq 1490, su una porzione della quale (mq 875) si prevede di insediare il COC e che si intende quale inevitabile

passaggio essenziale per la corretta conclusione e completa procedibilità dell'iter della variante urbanistica di che trattasi.

Proprio la modifica delle previsioni del Piano urbanistico locale vigente, pertanto, come detto, rende necessario l'espletamento della presente verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante del PRE, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*". Tale verifica si rende oltremodo utile e necessaria anche in considerazione del fatto che il PRE vigente a Monteferrante, come detto, è, oltre che da ritenersi tecnicamente scaduto, anche alquanto datato e che, in fase di sua adozione ed approvazione, quindi, non fu redatta la Valutazione Ambientale Strategica.

Un processo di VAS, invece, ha interessato, più di recente, qualche anno fa (2008) l'intera area identificata dal Parco Eolico dell'ENEL di località Guado di Renzo (pendici nord-occidentali del Monte Fischietto).

In data 05.06.20, in effetti, dunque ben prima della approvazione, con Del. di CC, del progetto definitivo con valore di variante al PRE, avvenuta nel successivo mese di ottobre, il Comune di Monteferrante si era attivato per indire, in forma semplificata ed in modalità asincrona (ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m. e i.) una conferenza dei servizi riferita, in modo circoscritto, ai *lavori di costruzione del Centro Operativo Comunale (COC)*, funzionalmente all'acquisizione dei necessari pareri favorevoli, convocando gli enti interessati, ovvero Direzioni competenti della Regione, Provincia di Chieti, Sovrintendenza A.B.A.P. Abruzzo, ENEL.

Tale conferenza dei servizi, dunque, conclusasi in data 15.10.2020, con l'acquisizione dei necessari pareri favorevoli, come da specifico Processo Verbale redatto in pari data, ha prodotto il conseguimento dei pareri:

- della Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, che ha espresso (Nota Prot. n.9863 del 9.07.20) una valutazione di compatibilità con relativo nulla osta da parte della Direzione ABAP, operando alcune lievi prescrizioni rispetto al progetto (necessità di modificare la colorazione del nuovo edificio);
- della Provincia di Chieti, la quale, con Nota Prot, n.0016230 del 18.11.,20, prendeva atto della sostanziale compatibilità del progetto rispetto alle previsioni del PTCP, rilevando, tuttavia, la necessità, in considerazione della esigenza di modifica delle previsioni del PRP, di accertare ed attestare la compatibilità paesaggistica e, se del caso, attivare le relative procedure di cui alla vigente normativa regionale in materia (riferimento al co. 5 dell'art. 2 della L.R. 26/2014, come sostituito dall'art.1 della L.R. 46/2012);
- dell'ENEL, che con Nota Prot. n. 0367228 del 19.06.20, rilasciava parere favorevole all'intervento condizionandolo ad opportune e specifiche verifiche puntuali inerenti l'esigenza di concordare eventuali interventi localizzati sulle linee anche ai fini di operare i necessari allacciamenti.

Tuttavia, tale conferenza deve ritenersi come essenzialmente, essa stessa, viziata, quanto ad impostazione e piena validità dei suoi effetti, per effetto di due profili critici essenziali:

- essa non si è configurata come una vera e propria conferenza preordinata alla espressione di pareri rilasciati a margine di una variante urbanistica così strettamente

intendibile ex lege, bensì potendosi identificare come conferenza indetta a margine ed ai fini della valutazione di un progetto e del conseguimento di specifici pareri tecnici, ciò anche in assenza, in quella fase, della opportuna definizione, da parte del Comune di Monteferrante, della pur necessaria individuazione della zona di nuova destinazione urbanistica dell'area in cui realizzare il COC, oggi ricadente in zona agricola E;

- la sua impostazione non ha consentito, per questo motivo, ovvero l'adozione di un iter difforme da quello previsto dall'art. 10 della LUR, di conseguire il parere decisivo di Dipartimenti regionali di essenziale rilevanza, pure convocati, quali i seguenti:
 - REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Protezione Civile - Servizio Prevenzione dei rischi di Protezione Civile;
 - REGIONE ABRUZZO - Servizio politiche forestali e demanio civico ed armentizio.

Deve notarsi, anzi, significativamente, che proprio a seguito di tale conferenza, il competente Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio del Servizio Regionale di Pianificazione Territoriale e Paesaggio (Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione) rilevava, con ogni fondamento, con Nota Prot. n. 384 dell'1.03.2021, la necessità, che il Comune di Monteferrante, nelle more di quanto previsto dall'art. 10 della LUR, proprio in quanto si sarebbe trattato di istruire una ordinaria procedura di variante urbanistica al PRE, il Comune dovesse riferirsi a tale riferimento di legge, affinché, dunque, assumesse le utili iniziative al fine di:

- perfezionare, completandolo secondo le prescrizioni della legislazione vigente di riferimento, l'iter della procedura di variante (puntuale) avviata contestualmente all'approvazione del progetto definitivo del nuovo COC (solo in data 24.10.20 con la Del. n. 26), ovvero adottando tutti gli adempimenti previsti per le ordinarie procedure di varianti urbanistiche ai piani come definite dall'art. 10 della LUR e successive modifiche e innovazioni introdotte dalla L.R. 29/20 e L.R. 1/21;
- delineare, ai fini del perfezionamento della variante, la contestuale proposta di nuova destinazione di zona del PRE dell'area in cui localizzare il COC, oltre che prospettare per l'area medesima anche una verosimile nuova destinazione della categoria di tutela del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2014;
- definire la procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 del Dlgs 152/06, tale da consentire di accertare la Assoggettabilità o meno della Variante in parola a VAS.

2.3._ Inquadramento essenziale inerente il contesto normativo sovraordinato

La procedura di che trattasi, ovvero quella di variante al PRE vigente nel Comune di Monteferrante, di cui con il presente rapporto si accerta la assoggettabilità a VAS, che richiederà la conseguente variazione della perimetrazione del Piano Regionale Paesaggistico, di fatto resa necessaria dalla variante urbanistica, contempla, infatti, la modifica della attuale previsione del PRP, ovvero quella di zona di conservazione "A (A1)" oggi insistente sulla gran parte dell'area oggetto del previsto intervento di realizzazione del nuovo C.O.C. per la quale si propone la ri-destinazione in Zona D di PRP. Tale duplice

procedura di variante, di fatto integrata, si inserisce all'interno di un contesto normativo di tipo sovraordinato riconducibile alla seguente, essenziale, legislazione di riferimento. Relativamente alla variante urbanistica, l'iter procedurale deve necessariamente riferirsi alla Legge Urbanistica Regionale n. 18/83, nel testo vigente, in particolare con riferimento all'art 10 inerente l'iter di formazione dei piani (Procedimento), come modificato dall'art. 2 della L.R. 29/20, ed all'art. 33, relativo alla definizione degli iter di variante ai piani urbanistici vigenti (nel caso di specie identificabile con una variante di carattere puntuale), come sostituito dall'Art. 10 della recente Legge Regionale n. 29/2020 che ha, in parte, significativamente aggiornato ambito di applicabilità e procedure di variante.

Relativamente, invece, alla connessa necessità di operare una revisione (derubricazione o declassamento delle previsioni di tutela riferibili ai limiti alla trasformabilità definiti per l'ambito A di conservazione Integrale del Piano Paesaggistico Regionale), i riferimenti legislativi essenziali cui richiamarsi, sono i seguenti:

- Dlgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Capo III Pianificazione paesaggistica);
- Dlgs 152/2006 "Testo unico in materia di Ambiente", con particolare riferimento agli artt. 6, 7, 10 e 12;
- Legge Regionale 40/2014 (art. 1 *Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione*);
- Legge Regionale 46/2012 (*Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"*).
- Legge Regionale 26/2014 (*Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione*).
- L.U.R. 18 12.04.1983 nel testo vigente come modificato dalla L.R. 29 13.10.2020 e dai commi 7 e 8 dell'art. 19 della L.R. 01 21.01.2021 (modificativi di articoli delle precedenti).

2.4_ Contenuti e finalità della variante puntuale al PRE

La variante puntuale al PRE vigente nel Comune di Monteferrante si prefigge, come detto, quale scopo, unicamente, quello di consentire la localizzazione di un nuovo edificio destinato ad assumere la rilevante funzione di Centro Operativo Comunale, per tale finalità adeguatamente progettato, su parte (estesa mq 875) della particella n. 61 del Foglio 4 del Comune di Monteferrante (in tutto estesa, invece, per mq 1490), ricadente in zona E agricola, secondo la classificazione dello strumento urbanistico locale vigente.

La necessità di operare una variante puntuale allo strumento urbanistico, tuttavia, deriva dalla necessità di modifica della attuale disciplina di assetto del territorio delineata dal PRE vigente, essendo condizione necessaria, ma non sufficiente, rendendosi indispensabile anche la successiva variante al PRP, che consenta la realizzazione di tale intervento. La scelta localizzativa praticamente obbligata del sito si è determinata, come detto e come si espliciterà meglio di seguito, in esito ad un esame delle peculiari condizioni inerenti la

natura idrogeologica dei suoli della gran parte del territorio comunale e, perciò, anche ad una considerazione dei relativi vincoli e restrizioni imposti dal rispetto del P.A.I..

La variante, come si evince direttamente dalla relazione illustrativa, coincide, in buona sostanza, con una variazione di carattere strettamente puntuale del PRE, cioè sotto diversi profili. Si prevede, infatti, l'unica modifica delle previsioni di natura spaziale del piano finalizzata ad individuare un'area (e a definire la relativa uova disciplina) localizzata fuori dal centro urbano, come definito nel PRE vigente, da riservare alla specifica e ben determinata funzione di servizio, ovvero idonea ad accogliere una struttura del tutto assimilabile alle attrezzature di interesse comune di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del DM 1444/68. Ciò non comportando, pertanto, previsioni di incremento di carichi urbanistici attesi e conseguente necessità di operare una correlata revisione di dimensionamento degli standard, dunque, sostanzialmente identificandosi:

- con una modifica spazialmente molto circoscritta e riferita ad un'unica area del territorio comunale, poco estesa, come individuata nell'ambito delle seguenti Tavole di progetto del PRE:
 - *12 - Tavola n.11 (Previsione di piano dell'intero territorio scala 1:10.000)*
 - *13- Tavola n.12 (Previsione di piano aree centro urbano e adiacenti scala 1:1.000);*
- con la variazione di una sola parte circoscritta (unica) dell'articolato del PRE, identificabile con la semplice addizione di due commi specifici aggiunti all'attuale comma unico dell'art. 48, che già disciplina le destinazioni ammesse (e relative caratteristiche) con riferimento agli edifici pubblici (uffici) oltre il municipio, rinvenibili nel solo centro abitato; estendendo la possibilità di realizzazione di tali aree ed edifici per servizi di interesse comune anche nelle porzioni di territorio esterne al centro abitato, come nel caso di specie che ha reso necessaria la variante.

La specificità della finalità, nonché l'urgenza connessa della modifica di che trattasi, hanno determinato la decisione di circoscrivere le attività funzionali alla redazione della presente variante:

- alla sola innovazione di carattere normativo introdotta ed appena richiamata;
- alla sola connessa variazione di destinazione di un unico ambito spaziale coerente proprio con la modifica apportata alla disciplina, dunque ad un intervento circoscritto che si limita a determinare un'unica variazione negli elaborati grafici di progetto (zonizzazione) del PRE.

Ciò anche valutando il fatto che l'impostazione del PRE, ormai da considerarsi molto datata, diversamente, richiederebbe una complessiva revisione del piano urbanistico e la conseguente, pure auspicabile, redazione di una variante generale che, peraltro, potrebbe condurre alla elaborazione e redazione, in luogo del PRE, di un vero e proprio PRG.

L'approfondito esame del testo delle NTA del PRE vigente ha consentito di rinvenire nell'art. 48 "*Comune ed altri uffici pubblici*", la porzione specifica della disciplina con riferimento alla quale attuare questa modifica, anzi, con riferimento alla quale operare una opportuna integrazione.

Oggi, infatti, il testo di tale articolo, recita; con molta essenzialità:

Per i suddetti edifici, ubicati all'interno del centro urbano, si applicano le norme descritte per il centro storico; per essi sono possibili varie destinazioni dettate dalle esigenze della Amministrazione Comunale

Tale formulazione consente di realizzare/adequare e destinare a tali finalità edifici o localizzazioni ricomprese nei soli limiti molto circoscritti del centro urbano.

La variazione della norma che si è resa necessaria, per consentire di estendere tale previsione anche a localizzazioni esterne al centro urbano, traducendosi, tuttavia, anche in un opportuno ampliamento delle possibili destinazioni insediabili, non più da restringersi a funzioni esclusive quali quella del municipio e di altri uffici pubblici, ma prevedendo la possibilità di individuare aree per servizi in cui insediare, più genericamente, attrezzature di interesse comune quali quelle di cui all'elenco della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del DM 1444/68.

Pertanto la variazione apportata al testo della norma è duplice:

- in primis si è modificato il titolo dell'art. 48 delle NTA da "*Comune ed altri uffici pubblici*", in "*Municipio, uffici ed altri servizi e/o edifici pubblici ubicati entro e fuori il centro urbano*";
- in secondo luogo si sono introdotti i seguenti e nuovi due commi (il secondo ed il terzo) funzionali proprio a disciplinare l'eventuale insediamento di più generiche attrezzature di interesse comune anche fuori dal centro urbano.

Di seguito, si riporta il testo dei due commi (2° e 3°) aggiunti all'attuale testo dell'art. 48 delle NTA.

- *In aree idonee, quanto a caratteristiche geomorfologiche, prive di specifiche restrizioni, anche esterne al centro abitato, sono individuati altri spazi per servizi pubblici quali verde attrezzato, parcheggi, aree per la pratica di attività sportive all'aperto, ed altre di interesse comune di servizio al sistema di protezione civile.*
- *Nell'ambito di dette aree possono essere realizzati anche nuovi edifici con destinazioni pubbliche, oltre quelli di cui al comma 1, destinabili a sedi di attrezzature di interesse comune, come definite alla lettera b) del comma 2 dell'art.3 del DM 1444/68, ovvero attrezzature per attività religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) o ad esse equiparabili e la loro realizzazione è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di assetto e relativi parametri urbanistico edilizi:*

Indice di utilizzazione fondiaria = 0,4mq/mq;

Rapporto di copertura max = 35%;

Indice di Permeabilità = 20%;

Superficie minima delle aree destinate a parcheggio = 30% Sf

Distanza minima dai confini = mt. 5,00;

Distanza minima dalle strade = mt. 10,00 (derogabile in casi particolari motivati);

Distanza minima dai fabbricati esistenti = mt. 10;

Altezza massima del fabbricato = mt. 6,00.

Parte Terza_ Focus sulle caratteristiche dell'intervento direttamente desunte dagli elaborati progettuali

3.1_ Valutazione preventiva, operata in fase di Progetto di Fattibilità dell'opera, delle possibili alternative di progetto (localizzazione più idonea del COC)

La variante al PRE, cui dovrà seguire una procedura variazione del PRP, di competenza regionale, si rende necessaria, come detto, per fornire la più idonea soluzione progettuale all'esigenza primaria di dotare il Comune di Monteferrante, del COC. L'individuazione della soluzione prescelta, ritenuta come la più idonea, fa seguito alla valutazione preventiva di tre diverse alternative di progetto, ovvero tre diverse localizzazioni tra cui era quella, poi, oggetto della presente procedura di assoggettabilità a VAS, individuata in sede di redazione dello Studio di Pre-fattibilità dell'opera rimesso dal progettista Ing. Carrozza.

In esso sono state formulate le seguenti tre ipotesi o alternative, attentamente valutate ai fini di soppesare vantaggi e svantaggi delle singole soluzioni prese in esame. I criteri guida di valutazione dei tre progetti, in considerazione della specifica finalizzazione del finanziamento ad hoc ottenuto dalla Protezione Civile Regionale, e della connessa urgenza di utilizzazione (spesa) dei fondi regionali concessi per la realizzazione del COC, sono stati individuati nei seguenti e principali:

- assenza di vincoli di natura idrogeologica di cui al PAI, ovvero di restrizioni dovute alla perimetrazione in zona P3 o R4, considerando che tali localizzazioni sono davvero pochissime sul territorio comunale;
- necessità di individuare un'area idonea ovvero urbanizzata o facilmente urbanizzabile e caratterizzata da adeguata dimensione;
- agevole accessibilità del sito dalla viabilità territoriale e facile realizzabilità delle urbanizzazioni primarie.-

Di seguito, si riporta integralmente, in corsivo, l'analisi e la contestuale valutazione delle tre ipotesi progettuali individuate nello studio di fattibilità dell'opera.

3.1.1_ Inquadramento generale del territorio e delle potenziali aree disponibili con individuazione delle alternative.

La caratteristica principale per la realizzazione della sede C.O.C. è quella di individuare un sito che possa definirsi "sicuro" dal punto di vista idrogeologico evitando aree a rischio di frana e erosione e aree ricadenti nelle fasce di rispetto delle scarpate. Attraverso la cartografia delle aree a Rischio Idrogeologico e della Pericolosità della Regione Abruzzo si evince che il Comune di Monteferrante presenta gran parte del territorio comunale interessato da aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e aree sottoposte a pericolosità molto elevata P3. Si riportano di seguito le corrispondenti cartografie necessarie alla individuazione del sito più idoneo cui destinare la sede C.O.C.

Come si evince dalle basi cartografiche di piano per l'assetto idrogeologico della Pericolosità e del Rischio, il Comune di Monteferrante, in prossimità del centro abitato, presenta zone a pericolosità P3 e a Rischio R4 che vanno necessariamente escluse tra le possibili sedi C.O.C.. Inoltre dalle immagini cartografiche di sopra si nota che le aree

immediatamente circostanti le zone P3 ed R4 risultano tutte boscate per cui anch'esse non idonee a una nuova edificazione.

Figura 1 _ La diffusione sul territorio Comunale di aree a Pericolosità elevata come classificate dal PAI (estratto dalla Relazione inerente la definizione di alternative di progetto)





Figura 2 _ La diffusione sul territorio Comunale di aree a Rischio elevato come classificate dal PAI (estratto dalla Relazione inerente la definizione di alternative di progetto)



Altro aspetto che limita fortemente l'individuazione dell'area è la morfologia del territorio. La cartografia IGM, di seguito riportata, mostra chiaramente l'andamento delle isoipse che sono molto ravvicinate man mano che ci si sposta verso il centro urbano; infatti l'edificato sorge sulla sommità di un crinale i cui versanti sono caratterizzati da acclività elevate che limitano la disponibilità di aree edificabili conformi ai requisiti di strategicità richiesti per l'edificazione della sede C.O.C..

1° IPOTESI. (Soluzione di progetto n.1)

La prima ipotesi valutata riguarda un sito posto a ridosso del centro abitato e collocato alla sommità del versante Est del territorio Comunale (come da immagine seguente).

L'area in oggetto, come si nota dal profilo trasversale seguente, è caratterizzata da una forte acclività. L'elevata pendenza condiziona sia le operazioni di progettazione sia quelle di esecuzione delle opere. Infatti, per quanto concerne la progettazione, la pendenza riscontrata induce a considerare l'opera ricadente in categoria topografica T4 con incremento dell'azione sismica di progetto che risulta già condizionata dalla strategicità della struttura (Classe d'uso IV in quanto Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità).

Dal punto di vista dell'eseguibilità delle opere, l'elevata acclività comporta la realizzazione obbligata di una struttura su due piani, di cui uno seminterrato e l'altro posto necessariamente allo stesso livello della strada comunale superiore esistente.

Figura 3 _ La localizzazione individuata come possibile soluzione di progetto n. 1 (estratto dalla Relazione inerente la definizione di alternative di progetto)



Questa ipotesi progettuale potrebbe comportare un incremento notevole dei costi tali da superare le disponibilità previste.

RIEPILOGO IPOTESI 1	
VANTAGGI	SVANTAGGI
Vicinanza al centro urbano	Acclività elevata
	Difficoltà di accesso;
	Realizzazione obbligata di struttura a due piani;
	Necessità di realizzare ulteriori opere annesse (strade di accesso, muri di sostegno e/o palificate);
	Maggiore dispendio economico.

2° IPOTESI (Soluzione di progetto n. 2)

La seconda ipotesi valutata riguarda un'area posta all'interno del centro urbano, di seguito individuata nell'immagine orto-fotografica, che risulta direttamente collegata a viabilità comunale esistente e facilmente raggiungibile dai residenti.

Le criticità riscontrate per tale area sono:

- *estrema vicinanza a zone classificate R4 e P3, da evitare nel caso di edificio strategico;*
- *copiosa acclività di versante;*
- *esistenza di muro contro terra esistente che obbliga alla valutazione delle condizioni dello stesso;*

Inoltre si fa presente che in tal caso si andrebbe a realizzare un immobile posto in adiacenza a edifici esistenti quindi situazione non certo ottimale per una sede C.O.C..

Figura 4 _ La localizzazione individuata come possibile soluzione di progetto n. 2 (estratto dalla Relazione inerente la definizione di alternative di progetto)



RIEPILOGO IPOTESI 2	
VANTAGGI	SVANTAGGI
<i>Vicinanza al centro urbano</i>	<i>Acclività elevata</i>
<i>Presenza di strade</i>	<i>Realizzazione obbligata di struttura a due piani;</i>
<i>Facilità di accesso</i>	<i>Necessità di consolidare muro esistente contro terra sottostrada;</i>
	<i>Presenza di edifici adiacenti;</i>
	<i>Mancanza di spazi aperti circostanti.</i>

3° IPOTESI. (Soluzione di progetto n.3)

L'ipotesi ritenuta più adatta e congeniale alle caratteristiche che deve perseguire un edificio strategico ai fini di protezione civile, riguarda il sito, evidenziato nell'immagine orto fotografica sottostante, posto immediatamente fuori il nucleo urbano, in prossimità dell'accesso al paese da nord lungo strada provinciale S.P.216. Si riporta di seguito la planimetria ubicativa dell'area individuata ed il relativo profilo longitudinale da cui si nota una modesta acclività dell'area.

Figura 5 _ La localizzazione individuata come possibile soluzione di progetto n. 3 (estratto dalla Relazione inerente la definizione di alternative di progetto)



Tale sito, al contrario dei precedenti, risulta, sia dal punto di vista geomorfologico che logistico, ottimale per la realizzazione del COC, in quanto:

- è a leggera pendenza tale da agevolare le future lavorazioni nonché ottimizzare e facilitare la realizzazione del nuovo immobile;
- non ricade in aree a rischio idrogeologico (R4 o P3);
- risulta ubicato vicino strada provinciale S.P.216 di collegamento tra i Comuni di Monteferrante e Colledimezzo;
- è caratterizzato da "spazi aperti" nelle aree circostanti;
- è ubicato in adiacenza ad un campetto da calcetto che, in caso di calamità naturali, rappresenterebbe una struttura importante di interazione con la nuova sede C.O.C.

Nonostante l'area individuata risulti, come appena detto, la più idonea a soddisfare le necessità e le caratteristiche cui deve adempiere il centro C.O.C., d'altro canto, sono

Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.
Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06

Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**

presenti aspetti ritenuti meno agevoli, ma comunque non insormontabili, per la realizzazione nel sito in questione. Infatti si evidenzia che tale area:

- a) è di proprietà privata e quindi non immediatamente disponibile;
- b) ricade in "area a conservazione integrale" come indicato nel Piano Regionale Paesistico (L.R. 8.8.1985 n.431)¹ e come indicato nella cartografia sottostante (Fig.9):

Figura 6 _ La localizzazione individuata come possibile soluzione di progetto n. 3 in rapporto alla Carta del Rischio del PAI. Si osserva l'assenza di vincoli di tale natura sull'area prescelta




Figura 7 _ La localizzazione individuata come possibile soluzione di progetto n. 3 in rapporto alla Carta della Pericolosità del PAI. Si osserva l'assenza di vincoli di tale natura sull'area prescelta



¹ Il riferimento alla L.R. 8.8.1985 n. 431, ovvero la sua classificazione tra le leggi regionali, operato nella relazione di progetto e più volte riportato (come rinvenibile in più passaggi della stessa, come riportati anche nelle pagine seguenti con asterisco) è da ritenersi erroneo in quanto quello corretto è alla L. 431/85 nota come Legge Galasso, ai sensi della quale viene approvato il PRP dell'Abruzzo, di recente aggiornato ed oggi vigente nella versione aggiornata definitivamente approvata nel 2004.

Se la disponibilità all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale e, quindi, alla cessione degli attuali proprietari risulta concreta, vista l'importanza della realizzazione della sede C.O.C., il vincolo di "conservazione integrale" rappresenta un elemento non trascurabile. Ai sensi dell'Art.4 delle Norme Tecniche Coordinate della Regione Abruzzo - Piano Regionale Paesistico (L.R. 8.8.1985 n.431), le aree a conservazione integrale riguardano il complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti.*

Figura 9 _ La localizzazione individuata come possibile soluzione di progetto n. 3 in rapporto alla cartografia del Piano Regionale Paesaggistico nella quale si evidenzia il contrasto tra la destinazione nella localizzazione prescelta e il vincolo di trasformabilità del PRP di cui si propone necessaria modifica



RIEPILOGO IPOTESI 3	
VANTAGGI	SVANTAGGI
Area stabile con leggera acclività	Acquisizione dell'area in quanto di proprietà privata;
Presenza di strada provinciale sottostante;	Area ricadente in zona a conservazione integrale
Facilità di accesso;	Espletamento di lunghe procedure (di cui alle pagine seguenti) per la variazione del vincolo presente;
Presenza di spazi liberi circostanti;	Variazione del PRG*.
Presenza di campo da calcetto in adiacenza	
Possibilità di evitare fondazioni profonde e importi economici più contenuti;	
Facilità di cantierizzazione.	

Tali aree riguardano zone di territorio per le quali si è riscontrata presenza di valore classificato “molto elevato” con riferimento all’ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio.

*In particolare, nell’Art. 65 delle suddette Norme Tecniche di Attuazione della Regione Abruzzo, per l’area Sangro, area in cui è ricompreso il Comune di Monteferrante, sono riportati gli interventi ammessi per le aree a conservazione integrale e tra questi **non** risulta essere presente la possibilità di realizzare strutture ad uso insediativo.*

Nel caso in questione, a seguito di sopralluoghi effettuati in situ, si è valutato che l’area individuata non è boscata, è attualmente abbandonata con presenza di vegetazione arbustiva spontanea a basso fusto costituita maggiormente da sterpaglie e rovi interrotti, sporadicamente, dalla presenza di qualche albero da frutta.

3.1.2_ Scelta dell’area di intervento

Viste le tre ipotesi descritte, si ritiene che il sito più adatto alla realizzazione della sede dell’edificio a destinazione C.O.C., è quello indicato nella ipotesi n. 3.

In particolare, in detto passaggio di sintesi dello SdF, relativo alla valutazione delle 3 ipotesi progettuali considerate, veniva effettuata la seguente valutazione finale inerente le motivazioni essenziali alla base della scelta, seguita da una esplicitazione della specifica problematica inerente la necessità di procedere, conseguentemente alla variante urbanistica del PRE, alla modifica del perimetro dell’area di conservazione integrale di cui alla zona A1 delle NTC del Piano Paesaggistico, che dev’essere operata ed approvata, per specifica competenza, dalla Regione Abruzzo.

Come brevemente accennato nel paragrafo precedente, le caratteristiche di tale area sono ottimali. Infatti:


- *l’area è stabile e non ricade in Zona a Pericolosità P3 o a Rischio R4;*
- *l’area risulta idonea dal punto di vista geomorfologico in quanto la limitata acclività consente di poter realizzare anche strutture ad un solo piano ottenendo quindi riscontri positivi sia dal punto di vista progettuale che operativo. Infatti una struttura “bassa” consente di perseguire elevate resistenze con dispendio minore di risorse economiche contrariamente a strutture alte costruite, come nei casi 1 e 2, su superfici a elevata pendenza. Infatti un terreno a bassa acclività (categoria topografica T1) presenta valori più bassi dei coefficienti correttivi dell’azione sismica di progetto riducendo quindi ulteriormente le somme economiche necessarie al raggiungimento di determinati requisiti di resistenza;*
- *è possibile realizzare anche fondazioni superficiali (e non profonde come nelle altre due ipotesi) contenendo anche le volumetrie degli scavi e dei rinterri ottimizzando ancor di più quindi le risorse economiche;*
- *l’ubicazione del sito è logisticamente idonea in quanto prospiciente la sottostante strada provinciale S.P. 216 di collegamento con il Comune di Colledimezzo;*
- *dal punto di vista logistico vanno evidenziati la presenza di spazi aperti nel territorio circostante nonché la presenza del campo da calcetto che rappresenta un’area di ammassamento nel piano di emergenze comunale.*

Al fine di concretizzare tale ipotesi è necessario rettificare la vincolistica presente attraverso una proposta di modifica della perimetrazione dell’area a conservazione integrale

legittimamente motivata dalle considerazioni sopra esposte che mostrano l'assenza di siti idonei alla realizzazione del Centro Operativo Comunale che risulta di **primaria necessità** per il Comune di Monteferrante che risulta privo di edifici strategici nonostante gran parte del territorio comunale, prossimo all'abitato, ricada in zona R3 e P4.

Si fa, inoltre, presente che oltre a quanto sopra esposto, a corredo della proposta di variazione della vincolistica presente sull'area indicata nell'ipotesi n.3, ricadente in area a conservazione integrale, si provvederà ad acquisire prima della conferenza dei servizi e quindi in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le opportune relazioni archeologiche, geologiche e vegetazionale.

Figura 10 _ La localizzazione individuata come quella di progetto in rapporto alla cartografia del Piano Regolatore Generale nella quale si evidenzia il contrasto tra la prevista destinazione a servizi (C.O.C.) nella localizzazione prescelta e l'attuale destinazione di zona E Agricola del PRG* (PRE)




La proposta progettuale individuata nello Studio di fattibilità come quella preferibile, risponde, pertanto, essenzialmente:

- alla necessità di evitare che l'area d'intervento ricada nel perimetro delle zone gravate dalle restrizioni di cui alle zone P3 e/o R4 del PAI;
- dall'essere caratterizzata da scarsa (molto minore pendenza che negli altri casi) acclività del suolo presentando, perciò, ai fini progettuali, una superficie assimilabile a quella di un'area pianeggiante;
- al fatto di risultare, comunque, come agevolmente accessibile anche da mezzi pesanti e mezzi di soccorso, dalla viabilità principale, ovvero quella territoriale (SP 216), oltre che dal vicino centro abitato di Monteferrante, distante meno di un km;
- alla circostanza di risultare agevolmente urbanizzabile ai fini della realizzazione di sottoservizi e linee di interesse primario, essendo, tra l'altro, contigua ad area già servita da alcuni sottoservizi, ciò consentendo anche un contenimento dei costi funzionali alla realizzazione o all'adeguamento/allaccio ad idonei impianti tecnologici;
- alla possibilità di realizzare il COC nei pressi del piccolo campetto comunale polivalente, circostanza, questa che in caso deprecabile di stati di emergenza,

- consentirebbe di usufruire di un'area utilizzabile come presidio di prima accoglienza, in contiguità del COC oltre che come occasionale superficie di atterraggio per elisoccorso;
- all'obiettivo di non incrementare notevolmente il consumo di nuovo suolo, ponendosi peraltro in significativa contiguità con un'area già urbanizzata ed impermeabilizzata come quella identificabile con il campetto sportivo ed attigue strutture di servizio;
 - alla finalità di introdurre il minor livello possibile di impatti sul sistema naturale e paesaggistico circostante, come di seguito specificatamente verificato in esito alla relazione vegetazionale ed alla assenza di aree di interesse naturalistico di cui alle direttive Habitat e Natura 2000, come di impatti sul sistema ambientale (flora e fauna).

Figura 11 _ Corografia dell'area di intervento. Individuazione operata in rapporto al centro abitato ed alla viabilità di accesso a Monteferrante su base Carta IGM 1:25.000 e Carta Tecnica Regionale 1:10.000.



3.2_ Progetto di fattibilità dell'opera: verifica della prefattibilità ambientale e analisi dei vincoli

Il progetto della fattibilità dell'intervento, una volta individuata la soluzione prescelta, ovvero individuata la localizzazione più idonea, ha affrontato la necessità di effettuare una analisi dei vincoli ambientali e di altra natura che interessano l'area, producendo anche una essenziale verifica complessiva della fattibilità dell'intervento in termini di conformità con le limitazioni di carattere ambientale e territoriale rinvenute.

Di seguito si riporta pressochè integralmente, oltre che la verifica sugli elaborati grafici, il testo di esplicitazione dei passaggi di tali verifiche contenuto nella documentazione tecnica redatta dal progettista.


3.2.1 _ Analisi dei vincoli principali

Si riporta nel presente paragrafo la cartografia dei vincoli presenti sul territorio comunale e quelli che insistono sull'area oggetto di intervento.

3.2.2_ Caratteristiche del potenziale impatto e prevedibili effetti della realizzazione dell'opera

In relazione a quanto sopra esposto si descrivono, di seguito, gli effetti potenzialmente significativi riferibili alle opere di messa in sicurezza delle strade comunali:

Figura 12 _ Vincolo Idrogeologico e Forestale su varie Cartografie IGM



3.2.2_A_ Impatti di carattere generale

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova costruzione delle caratteristiche indicate nella relazione tecnica illustrativa e nelle tavole grafiche di progetto. L'area su cui insisterà l'immobile è di proprietà comunale come anche l'accesso a ridosso del campo di calcetto posto in adiacenza al sito oggetto di intervento. In fase di esecuzione dei lavori si eviterà l'occupazione di porzioni di proprietà privata, ma sarà realizzata, per una maggiore comodità nel transito dei mezzi di cantiere, un'apposita rampa di accesso immediatamente dalla sottostante strada provinciale S.P.216 che, successivamente, sarà completata a costituire un accesso diretto sulla e dalla strada Provinciale.

La collocazione del cantiere risulterà circoscritta nel sito destinato alla realizzazione della nuova struttura strategica del Centro Operativo Comunale oltre che nella strada di accesso posta in adiacenza al lato longitudinale al campo da calcetto.

In fase di esecuzione si procederà con la massima cura ed attenzione in merito alla produzione di rifiuti localizzati nelle aree di intervento e in quelle destinate al deposito ed alla manutenzione dei mezzi meccanici durante la fase di cantiere. Sempre in fase di esecuzione si avrà cura di ridurre le emissioni nell'atmosfera dovute ai gas di scarico delle macchine operatrici, impiegando macchinari a basso inquinamento.

Figura 13 _ Vincolo Idrogeologico e Forestale su Orto-foto carta.



3.2.2_B_ Impatti sull'aria

Gli scarichi degli automezzi che utilizzano l'infrastruttura stradale producono inquinamento atmosferico a livello del suolo. Attraverso l'impiego di macchinari moderni si provvederà a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante.

3.2.2_C_ Impatti sull'assetto Geologico e Idro-geo-morfologico

La realizzazione della nuova struttura non comporta nessuna sostanziale modifica degli assetti geologici e idrogeologici dell'area interessata.

3.2.2_D_ Impatti sul suolo e sottosuolo

La realizzazione delle opere in progetto prevede l'occupazione di aree non urbanizzate.

3.2.2_E_ Impatti acustici

La realizzazione delle opere sarà contemplata limitando il rumore attraverso l'impiego di attrezzature e macchinari moderni a bassa rumorosità.

3.2.2_F_ Impatto sul paesaggio

Gli interventi di progetto comportano necessariamente modifiche al paesaggio in quanto trattasi di opera di nuova edificazione in area non urbanizzata.

3.2.2_G_ Impatto sulla flora e sulla fauna

Per quanto riguarda gli impatti legati agli ecosistemi, flora e fauna, presenti nelle aree di intervento si rimanda all'apposita relazione biologica inserita nell'allegato 9 (Relazione botanica e vegetazionale) a corredo del presente progetto.

3.2.2_H_Vincoli Archeologici e interferenze

L'intervento prevede necessariamente opere di scavo per la realizzazione di fondazioni. Pertanto si ai sensi dell'art.25 del D.lgs 50/2016 è stata redatta apposita relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico a cui si rimanda per maggiori dettagli.

3.2.3_Conclusioni

Il presente progetto, trattandosi di nuova edificazione, altera inevitabilmente il contesto paesaggistico esistente. Come si nota dalla cartografia precedente i vincoli che insistono sul sito oggetto di intervento sono quello idrogeologico ai sensi dell'Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267, e quello paesistico ai sensi della L.R. 8.8.1985 n. 431 - Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 1, Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21 (già descritto nella relazione tecnico-illustrativa). Se il vincolo idrogeologico condiziona solo in parte la realizzazione dell'opera (comportando, quindi, il rispetto delle procedure previste nella relativa normativa), il vincolo paesistico di "area a conservazione integrale" (presente sulla maggior parte della Part. n 61 Fg. 4) crea restrizioni più limitative tali che per poter procedere alla realizzazione dell'immobile è necessario provvedere alla ri-perimetrazione dell'area con esclusione del sito oggetto di intervento dall'area a conservazione integrale. Tale finalità è avvalorata dagli studi biologici effettuati nell'area che riportano chiaramente nelle conclusioni che "non si individuano particolari interferenze con elementi naturali di cui alla rete Natura 2000, sistema Aree Naturali Protette e area IBA 115".*

La procedura di variazione del perimetro dell'area sottoposta a vincolo paesistico e di conservazione integrale comporta dei passaggi più lunghi e assoggettati ad autorizzazioni regionali. Inoltre la vincolistica presente e le procedure che la regolamentano, richiamate opportunamente nella relazione tecnica illustrativa e nel documento di fattibilità tecnica ed economica delle alternative progettuali precedentemente redatto, rende necessario indire apposita conferenza dei servizi per poi procedere in prima analisi alla variazione della vincolistica del piano paesistico a conservazione integrale presente sull'area di intervento. Le relazioni specialistiche geologica, biologica e archeologica hanno chiaramente approvato l'idoneità del sito ad essere destinato all'edificazione del centro C.O.C.

Alla luce di quanto sopra esposto si può assentire che le lavorazioni di progetto risultano fattibili e compatibili con il contesto ambientale su cui si interviene, successivamente alla ri-perimetrazione del vincolo paesaggistico a conservazione integrale che insiste sull'area.

3.3_Descrizione sommaria del progetto

Di seguito si riporta fedelmente (in corsivo) la descrizione del progetto dell'Ing. Carozza.

3.3.1_Inquadramento urbanistico territoriale e regime vincolistico e conformità urbanistica dell'intervento rispetto al piano regolatore generale

Come emerso dalla premessa e specifica verifica della fattibilità ambientale e dall'analisi dei vincoli, le procedure necessarie alla variazione del vincolo paesistico presente sull'area individuata comportano anche una modifica al Piano Regolatore Generale.*

Dalla cartografia del Piano Regolatore Generale attualmente vigente risulta che l'area individuata per l'edificazione dell'immobile destinato a sede C.O.C., ricade in area definita "zona agricola" come indicato nelle immagini di seguito.*

Sarà cura predisporre tutte le procedure necessarie e variare tale piano anche ai fini urbanistici Comunali acquisendo i pareri Regionali e provinciali in materia urbanistica.

3.3.2. _ Caratteristiche della sede COC Progettata

Nella progettazione di fattibilità della sede C.O.C. si sono valutati i seguenti aspetti necessari ad una corretta progettazione e realizzazione delle opere assicurando le seguenti caratteristiche di strategicità ai fini di protezione civile:


- *Tecnico – architettoniche, relative alla giusta ampiezza degli ambienti e degli spazi interni in grado di adempiere a situazione di emergenza e di calamità;*
- *Strutturali, da intendersi in termini di resistenza delle strutture soprattutto quando sottoposte a sovraccarichi variabili (neve) e ad azioni eccezionali (eventi sismici);*
- *Tecnico – Ambientali, legate alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e quindi alla stabilità delle aree.*

Il tutto è stato contemplato in questa fase, e sarà perfezionato in fase di progetto definitivo/esecutivo, in relazione alle risorse economiche disponibili, alle procedure connesse alle normative urbanistiche, alla vincolistica presente sui siti individuati ed ai procedimenti necessari per la variazione dei piani urbanistici comunali e regionali esistenti.

Si fa inoltre presente che in fase progettuale è stata valutata la giusta soluzione costruttiva confacente con le volumetrie ammissibili dettate dal "disciplinare di attuazione" sottoscritto con l'Ente Concedente - Regione Abruzzo. In particolare il disciplinare prevede la realizzazione di un immobile di volumetria complessiva pari a 1.063 metri cubi dichiarata dall'Ente attuatore nell'art. 8 dell'OCDPC 344/2016.

Il progetto è stato previsto in modo da assolvere pienamente alla strategicità della struttura da un punto di vista strutturale contemplando i suddetti requisiti previsti dalle norme tecniche (NTC 2018 e Circolare 2019) dalle normative urbanistiche, dalla vincolistica presente sui siti individuati e riferendosi ai procedimenti necessari per la variazione dei piani urbanistici comunali e regionali esistenti.

Figura 14 _ Individuazione dell'area di intervento in rapporto al centro urbano di Monteferrante su orto-foto-carta



3.3.3_A Inserimento dell'opera nel paesaggio

Per quanto riguarda l'inserimento dell'immobile nel contesto del paesaggio presente, è stata scelta una struttura regolare in pianta ed in altezza. Vista la destinazione d'uso dell'immobile, prestando comunque attenzione a non avere un forte impatto con l'ambiente circostante, è stata realizzata una colorazione "rossiccia" intesa come rosso poco vivo. Per mitigare ulteriormente l'impatto sul territorio è stata prevista una copertura in legno nel lotto. Di seguito l'immagine relativa all'inserimento dell'edificio nel lotto con relativo ingombro.

Figura 15 _ Planimetria di progetto. Inserimento dell'edificio nel lotto



3.3.3_B_ Ingombro dell'edificio

Nel rispetto della volumetria massima consentita dal disciplinare regolante la realizzazione dello stabile, è stata comunque posta attenzione alle distanze dai confini con i siti circostanti.

L'inserimento nel lotto è stato valutato anche in modo da lasciare i giusti spazi nelle aree adiacenti e in modo da consentire il rapido accesso di eventuali mezzi di soccorso in caso di situazioni di emergenza. Nello specifico, per quanto riguarda gli accessi e la presenza di viabilità esterna, il sito interessato da nuova edificazione è situato a ridosso di strada provinciale S.P.216, pertanto si prevede la realizzazione di rampa di collegamento con la sottostante strada provinciale. Inoltre, vista la presenza di strada comunale adiacente il campo di calcetto esistente, si provvederà alla sistemazione della stessa al fine di creare un ulteriore accesso diretto alla nuova struttura.

Nelle immagini seguenti si noti la stretta relazione del sito su cui sarà realizzato il COC con l'area in cui è il campetto polivalente.

Figura 16 _ Viste a volo d'uccello (sorvolo con drone) dell'area. Si noti la contiguità del COC di progetto all'area dell'attuale campetto sportivo comunale



3.3.3_C_ Sistemazione delle aree esterne

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree esterne, viste le quote del terreno esistenti e quelle da sbancare per raggiungere il piano d'imposta delle fondazioni, si prevedono apposite opere di sostegno a contenimento del terreno posto a monte dell'area di intervento.

Altre opere di sostegno sono previste per la realizzazione dell'accesso all'area di intervento dalla strada comunale esistente posta in adiacenza al campo da calcetto e per la realizzazione della rampa di accesso allo stabile dalla sottostante strada provinciale S.P. 216. In fase di progettazione definitiva/esecutiva si valuterà nel dettaglio la tipologia strutturale da adottare (muri in c.a. o gabbionate ecc.) redigendo appositi calcoli strutturali ai sensi delle normative vigenti.

Nell'immagine che segue sono evidenziati gli spazi aperti lastricati e, soprattutto, la viabilità di accesso al COC.

Si noti il duplice percorso di accesso differenziato che si svolge su due rampe collegate con la SP 216 e che dovrebbe favorire una agevole circolazione del tipo a senso unico. Per realizzare uno dei due accessi dovrà realizzarsi un piccolo muro contro terra a contenimento della piccola scarpata a nord ovest del sito dell'edificio da destinare a COC.

3.3.3_D_ Distribuzione architettonica interna degli ambienti

Dal punto di vista architettonico, la struttura è costituita da tre corpi posti in adiacenza tra loro con spazio centrale più ampio rispetto ai due laterali.

Figura 17 _ Planimetria di progetto. Inserimento dell'edificio nel lotto e previsione degli accessi



Si tratta di tre configurazioni geometriche rettangolari e regolari affiancate tra loro con altezza del corpo centrale maggiore rispetto a quelle dei corpi laterali. La disposizione degli ambienti è stata effettuata nel rispetto di quanto riportato nelle "Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri di

Coordinamento e delle Aree di Emergenza” a cura del Dipartimento di Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il dimensionamento degli spazi è stato commisurato alla superficie rilevabile dalla volumetria ammissibile (1.063 mc) e nello specifico da quanto riportato nel seguente paragrafo.

3.3.3_E_Destinazione dei locali e relative superfici

Sala con funzioni di supporto attivabili in caso di emergenza; 86,11 mq


- Sala riunioni; 50,20 mq
- Ufficio responsabile; 9,03 mq
- Sala radio; 8,05 mq
- Magazzino e Locale tecnico; 14,80 mq
- Garage; 52,35 mq
- Servizi igienici; 25,26 mq
- Ingresso. 13,65 mq

Nella parte inferiore della presente pagina (Figura 17), si riporta la pianta dell’immobile con l’identificazione delle destinazioni d’uso dei locali.

3.3.3_F_Aspetti strutturali

Dal punto di vista strutturale, è stata concepita una struttura con fondazioni superficiali e struttura in elevazione intelaiata (travi e pilastri) in C.A. con copertura in legno. Le strutture perimetrali di tamponamento saranno approfondite in fase di progettazione definitiva/esecutiva prevedendo pannellature in grado di rispettare i migliori comfort termici in termini di efficientamento energetico.

Figura 17 _ Planimetria di progetto. Articolazione planimetrica e dimensione dei locali



Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.
Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06

Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**

La modellazione strutturale dell'immobile prevede il rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in riferimento ad edifici classificati ad importanza strategica come l'edificio C.O.C. in questione. Nello specifico, in fase di calcolo, sarà prevista una classe d'uso - Classe IV: "Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente.

Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.

Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica".

La definizione delle azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si delinea a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione ed è funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che determinano la risposta sismica locale.

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A come definita al § 3.2.2 delle NTC 2018), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente $S_e(T)$, con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR, come definito nel § 2.4.

In alternativa è ammesso l'uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla pericolosità sismica locale dell'area della costruzione.

Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento PVR nel periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

- ag accelerazione orizzontale massima al sito;*
- Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;*
- *C T valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.*

*Per i valori di ag, Fo e * C T, necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si fa riferimento agli Allegati A e B al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n.29, ed eventuali successivi aggiornamenti.*

I calcoli strutturali saranno eseguiti nel rispetto degli Stati limite ultimi (SLU) che comprendono:

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della*

resistenza e rigidità per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;

- *Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.*

La modellazione e le analisi di calcolo saranno redatte ai sensi delle normative vigenti:

- *DECRETO MINISTERIALE DEL 17 gennaio 2018 A CURA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI denominato semplicemente N.T.C.2018- Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;*
- *CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.*

3.3.3_G_ Modello di gestione dell'opera

La gestione futura dell'opera sarà di competenza dell'Amministrazione comunale di Monteferrante che la impiegherà per le finalità previste.

3.3.3_H_ Verifica procedurale

In modo schematico, le operazioni necessarie alla realizzazione dell'edificio C.O.C. ai fini protezione civile consistono in:

- *Riperimetrazione dell'area a conservazione integrale previa acquisizione degli opportuni pareri degli Enti competenti in materia urbanistica e ambientale attraverso indizione di idonea conferenza dei servizi con il coinvolgimento di tutti gli Enti e società direttamente interessate all'opera;*
- *Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, definitiva ed esecutiva nel*
- *rispetto sia dei criteri stabiliti per edifici di questa tipologia (strategici ai fini di Protezione Civile) che delle risorse disponibili;*
- *Espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi nel rispetto della legislazione vigente.*

Per la valutazione delle tempistiche previste per la realizzazione delle opere, si rimanda alle successive fasi progettuali.

3.3.4_ Conclusioni

L'opera prevista risulta, per l'Amministrazione Comunale di Monteferrante, di primaria necessità.

Nella presente relazione tecnica illustrativa, sono stati definiti i seguenti parametri necessari ad approntare successivamente in maniera definitiva il progetto di che trattasi e renderlo cantierabile:

- *caratteristiche geometriche strutturali;*
- *caratteristiche architettoniche e distribuzione interna degli spazi;*
- *individuazione degli accessi;*

- *sistemazione delle aree esterne all'immobile con ipotesi di strutture di contenimento per rilevati di terreno presenti.*

La scelta progettuale adottata, riportata nella documentazione allegata alla presente relazione e quindi contemplata nel presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, sarà opportunamente condivisa con l'Ente – Stazione Appaltante Comune di Monteferrante e con il soggetto concedente – Regione Abruzzo – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DPC029 Ufficio "Prevenzione Rischio Sismico" - al fine di prevedere una struttura completamente funzionale nel rispetto delle caratteristiche di strategicità.

Infine si fa presente che le lunghe e complesse fasi procedurali da intraprendere per le modifiche del piano paesistico regionale (ri-perimetrazione dell'area a conservazione integrale) e del piano comunale rallenteranno le successive fasi progettuali; a tal proposito risulta necessario richiedere al soggetto concedente - Regione Abruzzo, mediante il settore di competenza, idonee proroghe al fine di poter garantire la completa realizzazione dell'intervento espletando in maniera minuziosa tutte le fasi progettuali propedeutiche alla realizzazione delle opere.

Di seguito, dopo aver riportato esattamente quanto desunto dalla relazione di progetto del COC, unitamente alle conclusioni in esso formulate, si riportano, utilmente, i due seguenti ed essenziali approfondimenti che danno conto, in sintesi, di alcune caratteristiche di progetto, ovvero i seguenti prospetti:

- **Dati essenziali inerenti i principali parametri urbanistici ed edilizi dell'edificio di progetto;**
- **Descrizione essenziale delle dotazioni impiantistiche di previsione.**

3.4_ Dati essenziali inerenti i principali parametri urbanistici ed edilizi dell'edificio di progetto

Il progetto del nuovo COC è tale da poter essere riassunto secondo i seguenti e principali parametri di natura urbanistico edilizia che ne definiscono caratteristiche dimensionali essenziali del tutto coerenti con quelli individuati nella variante puntale al PRE, con la modifica dell'art. 48 delle NTA, ovvero:

- 1._ Superficie complessiva del lotto oggetto di intervento (area fondiaria): **875 mq**
- 2._ Area di Sedime del fabbricato: **296 mq**
- 3._ Superficie coperta totale dell'edificio: **296 mq**
- 4._ Rapporto di copertura: **296 mq (sup. coperta)/875 mq (sup. lotto fondiario) = 0,338**
- 5._ Superficie delle sole aree destinate a parcheggio (comprese cd. aree di manovra): **mq 494**
- 6._ Superficie delle aree impermeabilizzate identificabili con accessi e aree di servizio attigue al fabbricato = **mq 196,50**

7._ Superficie Permeabile residua del lotto: 875mq (lotto) -296mq (Superficie coperta immobile) –196mq (aree pavimentate) – 494 (aree a parcheggio) = 185 mq = 20%/ SF (< IP = 20%)

8,;_ Indice di utilizzazione fondiaria = 0,37% (< 0,40%)

9._ Distanze dai confini:

Distanza dagli edifici circostanti (fronteggianti) = ml 32,00

Distanza dai confini =

Distanza dalle strade: 9.20 ml

10_ Altezza massima del fabbricato: h=5,00 m = h max (numero di piani = 1).

Dotazioni impiantistiche di previsione

Di seguito si riportano alcune previsioni progettuali (peraltro ancora da definirsi con adeguato dettaglio) al fine di compiere valutazioni circa l'opportunità di individuare eventuali interventi migliorativi sull'impiantistica (in particolare ai fini di rendere l'edificio sostenibile da un punto di vista energetico), anche in considerazione della recente legislazione vigente in materia di autosufficienza energetica degli edifici pubblici.

L'edificio destinato a COC sarà dotato di normale impianto idrico - termico -sanitario.

Nel progetto definitivo non è affrontata la esplicitazione della tipologia di alimentazione degli impianti atti a soddisfare i diversi fabbisogni energetici dell'edificio, Quasi sicuramente detta problematica con le relative soluzioni di progetto sarà affrontata adeguatamente in fase di progettazione esecutiva, considerando che, in forza delle previsioni del recente Dlgs. 48/2020, è previsto l'obbligo, per gli edifici pubblici, di ricorrere a tecnologie che consentano l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'alimentazione dei fabbisogni energetici.

C'è da considerare, altresì, la circostanza per cui si dovrebbe, in ogni caso, anche ai fini di dotare il COC di una fonte di approvvigionamento energetico alternativa di tipo più classico (fonti fossili), sostenere spese rilevanti per l'eventuale allaccio dell'edificio alla rete pubblica di distribuzione del gas metano.

Molto interessante potrebbe risultare la soluzione di una fornitura dell'utenza pubblica del nuovo COC, tramite accordo con il gestore del parco energetico presente sul territorio comunale, da soddisfare con impiego (trasferimento certificato) contrattualizzato di energia eolica prodotta in loco.

L'impianto di scarico dei reflui è previsto con collettazione, tramite allaccio, alla linea fognaria comunale esistente. La tipologia di impianto di collettamento e smaltimento delle acque bianche (con raccolta anche di quella di prima pioggia sui piazzali) al momento (progetto definitivo) è prevista secondo un impianto di tipo tradizionale ed avverrà tramite convogliamento delle acque nella cunetta sottostante adiacente la strada provinciale.

In sede di progetto esecutivo deve prevedersi, invece, una vasca di raccolta e laminazione a lento rilascio, con valvola di sfioro, che consenta anche un idoneo riutilizzo dell'acqua per fini non potabili ma, ad esempio, per accumulo in cisterne e lavaggio dei piazzali o degli automezzi.

Parte Quarta_ Caratteristiche della variante al Piano Urbanistico Comunale e della variazione del perimetro del PRP

4.1_ Misura in cui la variazione del piano modifica il quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La prevista e necessaria variazione della zonizzazione del PRE, cui deve ritenersi connessa quella della perimetrazione della zona A1 di Conservazione Integrale del Piano Paesaggistico Regionale, per finalità, dimensione dell'intervento di previsione, caratteristiche dell'opera, non costituirebbe presupposto tale da modificare, in senso vero e proprio, ovvero con ricadute sensibili, il quadro di riferimento per altri progetti o altre attività. Di certo, l'attuazione dell'intervento non costituisce un presupposto per variare il quadro di riferimento complessivo, non essendo funzionale ad operare riprogrammazione o variazioni del quadro delle risorse locali a disposizione del territorio, in quanto, fra l'altro, lo stesso intervento verrebbe realizzato con fondi regionali ad hoc già stanziati dal Settore Protezione Civile. Tuttavia, in considerazione della rilevante funzione pubblica ed utilità sociale della destinazione a COC, si può considerare che la speciale finalità dell'intervento, nel suo complesso, è tale da costituire un quadro di riferimento essenziale per la programmazione e la gestione operativa delle attività di prevenzione dei seguenti rischi sul territorio comunale:

- sismico;
- incendi;
- dissesto idrogeologico;
- eventi meteorologici avversi (neve-ghiaccio).

Questa circostanza, pertanto, è tale da richiedere un aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale e da costituire, inoltre, un essenziale riferimento per la programmazione successiva di opere pubbliche, ovvero, in particolare, per pianificare:

- interventi sul miglioramento della sicurezza e della accessibilità della rete stradale territoriale e comunale primaria;
- interventi inerenti la messa in sicurezza idrogeologica della stessa rete stradale;
- incremento e upgrade tecnologico delle reti di comunicazione immateriali (digitalizzazione e sviluppo dei sistemi di radio – telecomunicazione).

Sembra importante sottolineare come la significativa contiguità tra il COC di previsione e il piccolo campo sportivo comunale polivalente, già presente (a servizio della comunità) possa costituire una interessante opportunità ai fini della eventuale utilizzazione combinata di questo spazio aperto in eventuali stati emergenziali o a scopo di esercitazione, ciò determinando, in particolari frangenti, a valle di specifica pianificazione, una interessante possibilità di interazione tra tali infrastrutture a servizio della popolazione.

La realizzazione del COC, inoltre, determinerà delle ricadute in termini di pianificazione, di cui tener conto in fase di eventuale aggiornamento del PRE, con riferimento alla opportuna individuazione di un sistema di altri spazi ed edifici pubblici parte del sistema degli edifici e delle dotazioni di interesse sociale e/o strategico dell'insediamento.

4.2_ Misura in cui la variazione del piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La valutazione delle ricadute che la variante puntuale al PRE già illustrata e la connessa richiesta modifica del PRP comportano su altri piani o programmi deve necessariamente passare per un rapido excursus del contenuto essenziale dei piani sovraordinati di riferimento, di quelli di settore e, perciò, dei relativi vincoli, oltre che di altre pianificazioni di carattere locale (comunale) le cui previsioni possono interferire con le variazioni di che trattasi per il fatto di essere, da esse, eventualmente modificate.

Non si tratta di una vera e propria analisi della coerenza, ovvero non si compie (come, di fatto, è richiesto nella procedura di scoping dei piani cui all'art. 13), una valutazione della coerenza interna (compatibilità tra le finalità principali della variante e quella delle azioni individuabili per il perseguimento dei suoi obiettivi essenziali), né una valutazione della coerenza esterna, sia verticale (esame della compatibilità tra le finalità della variante e gli obiettivi di sostenibilità rinvenibili nei piani sovraordinati) che orizzontale (verifica operata rispetto agli obiettivi di sostenibilità delle pianificazioni redatte e riferite alla scala comunale).

L'analisi del contesto di riferimento pianificatorio, piuttosto, viene proposta per valutare la coerenza di fondo della variante apportata al PRE rispetto al quadro dei piani e dei vincoli sovraordinati, ovvero la distanza, comunque accettabile, delle realizzazioni rese possibili dalle mutazioni del quadro previsionale locale, dagli assetti delineati nei vari strumenti pianificatori vigenti, in special modo quelli preordinati alla tutela ambientale.

Premesso che il principale strumento di riferimento rispetto al quale viene operata una puntuale analisi degli effetti della variazione proposta è individuato, chiaramente, nel PRP, è significativo osservare come idonea attenzione si sia posta anche nella valutazione della compatibilità con le indicazioni fornite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Ciò rileva anche considerando che, in seno alla prima conferenza dei servizi convocata per l'esame del solo progetto, la Provincia di Chieti aveva già rilasciato un sostanziale parere di compatibilità nel quale veniva, tuttavia, richiamata la necessità di attenersi scrupolosamente alle procedure funzionali a rendere possibile l'approvazione eventuale delle modifiche al PRP secondo quanto previsto dalla L.R. 46/2012.

Nel territorio di riferimento che rappresenta il contesto entro il quale si opera è necessario riferirsi ai seguenti piani sovraordinati:

1. Quadro di Riferimento Regionale (QRR)
2. Piano Regionale Paesistico approvato, vigente dal 2004 (PRP)
3. Piano di Assetto Idrogeologico, approvato in variante dalla R.A. nel 2019 (PAI)
4. Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)
5. Piano Regionale per la Tutela della Qualità delle Acque (PTA)
6. Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTA)
7. Piano Energetico Regionale (PER)
8. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
9. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

4.2.1. Quadro di Riferimento Regionale (QRR)

Il Quadro di Riferimento Regionale (QRR) è lo strumento che definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. Inoltre, esso rappresenta il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale. Esso fissa strategie ed individua gli interventi mirati al perseguimento di obiettivi generali, articolati in obiettivi specifici e azioni programmatiche. L'ambito territoriale in cui ricade il territorio comunale di Monteferrante, come riportato nella seguente Tabella 1, si inserisce, essenzialmente, all'interno dell'obiettivo generale definito "Qualità dell'ambiente" e, più marginalmente nell'obiettivo generale definito "Efficienza dei sistemi insediativi"

Tabella 1_ Obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni programmatiche del QRR

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Azioni programmatiche
Qualità dell'Ambiente	Appennino Parco d'Europa (APE)	1. Rete aree protette (SIC) 2. Difesa idrogeologica e restauro del territorio 3. Valorizzazione del settore agro silvo-pastorale 4. Razionalizzazione attività produttive
	Tutela e valorizzazione del sistema lacuale - fluviale	1. Realizzazione di parchi fluviali urbano territoriali
Efficienza dei sistemi insediativi	Sistemi insediativi	1. Recupero dei centri storici minori

Le previste modifiche del PRE introdotte con la variante rappresentata di che trattasi, come quelle di variazione del PRP, dunque, non configurano, in alcun modo con gli obiettivi di fondo individuati per l'ambito territoriale in cui ricade il territorio comunale di Monteferrante.

4.2.2. Piano Regionale Paesistico (PRP)

Il Piano Regionale Paesistico (PRP) approvato nel 1990 e successivamente variato nel 2004 (prescindendo dunque dall'esame dei contenuti analitici e prescrittivi relativi alla più recente versione adottata ma non approvata), è il principale strumento di pianificazione "volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente" (Piano Regionale Paesistico - Norme Tecniche Coordinate – Norme Generali - Titolo I - Articolo 1). Nell'ambito paesistico fluviale del Sangro – Aventino, nel quale è ricompreso il territorio Comunale di Monteferrante e, dunque, l'area di progetto da sottoporre a variante e nella quale realizzare l'edificio del nuovo COC di che trattasi, il PRP, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 42/04, sottopone a tutela elevata, ovvero a conservazione integrale di cui alla zona A1, parte significativa del territorio comunale, identificabile con il bacino del Torrente Gufo, tributario in destra orografica del Fiume Sangro, nella quale si rileva un elevato valore naturalistico e paesaggistico - percettivo ed un notevole grado di integrità del territorio e, quindi, una maggiore fragilità ambientale, identificabile, per lo più, con i pendii boscati dei rilievi subappenninici che definiscono la destra orografica del corso del Fiume Sangro (Monte Fischietto). Più nel dettaglio, per tali zone di conservazione integrale, si prevede: *un complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei*

caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti. Con particolare riferimento all'area di che trattasi, perimetrata come zona A1 di PRP nel l'ambito paesistico fluviale del Sangro – Aventino, le trasformazioni ammesse sono le seguenti:

Per l'uso agricolo sono ritenuti compatibili:

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva; -*
- 1.2 Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione) –*
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale –*
- 4.1_d percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;–*
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione; -*
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta; -*
- 4.5 strutture scientifico-culturali; -*
- 4.6 orti botanici. –*

Per l'uso tecnologico sono compatibili: -

elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Vigono, altresì, le seguenti particolari disposizioni: nella zona AO1. Sangro Aventino:

per l'uso agricolo:

- 1.4 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; -*
- 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; -*
- per l'uso pascolivo: -*
- 3.1 ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; - per l'uso turistico: -*
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; -*
- 4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; -*
- 4.6 orti botanici qualora positivamente verificati a attraverso lo studio di compatibilità ambientale.*

Nell'area non risulta la presenza, invece, di zone tutelate ai sensi della L. 1497/39, ovvero di aree archeologiche.

La realizzazione del COC, dunque, non può definirsi come una azione compatibile con le previsioni della zona A1 di conservazione integrale del PRP e ciò determina, opportunamente, la necessità di promuovere la variante al PRP di che trattasi, proponendo una nuova classificazione che, data anche la contiguità a quella che contraddistingue

buona parte dell'adiacente porzione dell'abitato del Comune di Monteferrante, non può che essere quella di zona D *Trasformazione a Regime Ordinario*.

La proposta che il Comune di Monteferrante, dunque, potrà riformulare, prospettandola alla Regione Abruzzo, si identifica con la verosimile ed opportuna riclassificazione da zona A (A1) di *conservazione integrale* in zona D di *trasformazione a regime ordinario*, che, già in questa fase di analisi della coerenza, a seguito di una più puntuale verifica di aspetti di dettaglio, sembra del tutto ammissibile per le seguenti e principali ragioni:

- l'area oggetto di proposta di variante al PRP, risulta davvero esigua in termini di estensione, misurando circa 875 mq, pertanto tale ridefinizione del perimetro della zona A1 del PRP riveste entità irrisoria, interessando, peraltro, un ambito ricadente in zona A1 significativamente prossimo a due porzioni di territorio già ricomprese in zona D del PRP, rispettivamente identificabili con l'intero ambito del centro urbano di Monteferrante (a sud ovest) e con l'ambito (verso sud est) destinato a zona artigianale di cui all'art. 52 delle NTA del PRE vigente;
- l'intervento di realizzazione del COC, come già esplicitato in più passaggi, determina la necessità di variazione della destinazione urbanistica dell'area, attualmente prevista dal PRE vigente nel Comune di Monteferrante e, dunque, una sua opportuna ridestinazione nella zona, di cui all'art. 48 come modificato "*Municipio, uffici ed altri servizi e /o edifici pubblici ubicati entro e fuori il centro urbano*", disciplinabile, ai fini di successiva e conseguente revisione del PRP, secondo un regime di trasformabilità ordinario visto che si tratterebbe di area con funzioni di tipo urbano di servizio, così disciplinata nell'ambito di una pianificazione urbanistica generale di livello comunale;
- l'intervento di realizzazione del COC, come di seguito puntualmente evidenziato, non introduce impatti significativi sulla dimensione ambientale e paesaggistico/culturale del territorio che sono gli aspetti della cui tutela si incarica proprio il PRP;
- l'area è significativamente contigua ad un'area in cui sono già presenti attrezzature a servizio della popolazione, quali impianti sportivi comunali, compatibili con la zona E di PRE e con le previsioni di tutela specifiche della zona A1 di PRP.

E' utile richiamare il fatto che le Zone D di PRP *comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione é demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari*. In dette zone, dunque, si applicano *Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli- strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.)*.

4.2.3. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (art. 17, Legge 18/05/1989 n. 183, Legge Quadro in materia di difesa del suolo).

Il recepimento del PAI all'interno del PRE del Comune di Monteferrante è avvenuto come per quelli del PSDA, per trasposizione dei relativi vincoli sul SIT nella cartografia di zoning

del Piano vigente, anche in concomitanza con la redazione dello Studio di Micro zonazione Sismica di 1 ° Livello. Da detta puntuale trasposizione, come già rappresentato, si evince che buona parte del territorio comunale di Monteferrante è gravata da notevoli restrizioni definite dal PAI e che, inoltre, molte zone del territorio comunale tra le quali quella nella quale ricade l'attuale ubicazione del COC, ricadono in ambiti classificati a pericolosità molto elevata P3 soggette a rischio elevato R4. Nei premessi elaborati grafici di progetto sono state già ampiamente visualizzate le restrizioni del PAI, con opportuna sovrapposizione dell'area di progetto dei 3 siti alternativi valutati e di quello individuato per l'ubicazione del Nuovo COC.

Le azioni attuabili a seguito della variante al PRE, come della variazione delle previsioni del PRP, di che trattasi, tuttavia, non interferiscono con le restrizioni del PAI, collocandosi necessariamente, come da progetto, proprio in una delle poche aree prive di vincoli derivanti dall'applicazione delle restrizioni di tale piano di settore, pertanto risultando coerenti con esse. Anche in tal caso, sembra significativo ribadire che per effetto della procedura di variante al piano urbanistico vigente (PRE), e di successiva modifica della perimetrazione della attuale zona A1 del PRP, tale area dovrà assumere la destinazione di zona di cui all'art. 48 del PRE (come rivisto per effetto della variante di che trattasi) ovvero *"Municipio, uffici ed altri servizi e /o edifici pubblici ubicati entro e fuori il centro urbano"* compatibile con la definizione di cui punto b) del comma 2 dell'art. 3 del DM 1444/68. Deve notarsi, con riferimento a detta verifica, che essa è stata effettuata con riferimento alle elaborazioni aggiornate di cui alla Variante del PAI Regione Abruzzo approvato con DPCM 19/06/2019. La Variante puntuale al PRE, è corredata da specifici elaborati di approfondimento della condizione geomorfologica dei suoli, con riferimento al P.A.I. (non si rileva, invece, la necessità di alcun approfondimento in relazione al PSDA, in considerazione dell'assenza di aree potenzialmente soggette ad esondazioni, come di seguito puntualmente rappresentato). Tra detti elaborati è rilevante richiamare quello relativo alla trasposizione e caratterizzazione puntuale delle scarpate, come previsto ai sensi della D.G.R. n. 108 del 22.2.2018, redatto anche funzionalmente al conseguimento del previsto parere preventivo all'adozione della variante, regolarmente rilasciato dal Genio Civile Regionale (Chieti) ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 64/74), in data 15.11.2021 (Rif. Prot. n. 001749 del 28.10.21).

4.2.4. Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA), quale stralcio del Piano di Bacino, è inteso come strumento di individuazione delle aree a rischio alluvionale e, quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia, ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale. Il Piano è, quindi, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali (art. 17, comma 6-ter, Legge n. 183 del 18/05/1989).

Con riferimento a probabili interferenze tra l'area di progetto di che trattasi, sottoposta alla procedura di variante al PRE e le aree ricadenti nelle restrizioni previste dal PSDA, non si rilevano interferenze o sovrapposizioni, in considerazione del fatto, che, anche come evidenziato dal Piano di Emergenza del Comune di Monteferrante, le uniche aree esposte

ad eventuale rischio di esondazione, perimetrata nel PSdA, sono poste presso l'ambito golenale del Fiume Sangro, nella porzione di tale corpo idrico immediatamente a sud dell'ingresso del corpo fluviale nell'invaso artificiale del Sangro (Lago di Bomba), non interessando affatto il piccolo bacino imbrifero del Torrente Gufo, nell'ambito del quale ricade l'intervento di previsione.

4.2.5. Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento di settore, tecnico e programmatico, attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativi previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06. Il piano consente alla Regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate. Gli obiettivi del PTA elencati di seguito riguardano principalmente le aree a specifica tutela, la disciplina degli scarichi, le misure per il risparmio idrico.

La disciplina di cui alla variante puntuale dell'art. 48 del PRE vigente, come le scelte adottate nella progettazione attuativa dell'intervento di realizzazione del nuovo COC non determinano l'introduzione di significativi impatti sul territorio se non quelli ascrivibili alla impermeabilizzazione di nuovo suolo relativo alla superficie coperta di mq 295,96, riferibile strettamente all'area di sedime del fabbricato di progetto, e di quella lastricata dei piazzali, parcheggi e accessi carrabili, che si sviluppa, in tutto, per ulteriori 400 mq circa. Ai fini della mitigazione di tale (ineliminabile) effetto indiretto, ma prolungato, sull'acquifero superficiale e sulla regimazione delle acque meteoriche, si dovrebbe, in fase realizzativa, ridurre il più possibile le aree impermeabilizzate o impiegare, almeno per la realizzazione degli stalli di sosta, pavimentazioni esterne permeabili; oltre che mettere a dimora in un'area il più possibile estesa, idonee essenze arboree ed arbustive in grado di trattenere al meglio le acque di prima pioggia. Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un sistema di collettazione delle acque bianche, che in fase esecutiva dovrà essere adeguato quanto a previsione di un idoneo sistema di laminazione ed accumulo a lento rilascio delle acque di prima pioggia, funzionale anche ad un riuso della risorsa idrica, ciò salvaguardando meglio, fra l'altro, le aree pubbliche e, soprattutto, le pertinenze stradali della vicina carreggiata della SP Colledimezzo – Monteferrante, da problemi eventualmente cagionati da eccessivi ed improvvisi rilasci di acque meteoriche accumulate sulle aree coperte dal fabbricato e su quelle circostanti lastricate. Il progetto prevede o dovrà arricchirsi di previsioni più dettagliate ed idonee anche con riferimento al sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scarico derivanti dalle attività del COC che dovrà essere adeguatamente collettato nel sistema fognario comunale e, in ogni caso, dotato di filtri ed altri accorgimenti tecnici tali da evitare sversamenti di liquami a carico (danno) del sistema degli acquiferi e della rete idrografica principale (Torrente Gufo).

Ulteriori accortezze finalizzate a minimizzare gli impatti sul sistema idrografico di superficie attengono alla gestione della struttura e delle sue pertinenze e sono adottabili con una attenta manutenzione ed un corretto utilizzo delle aree a parcheggio o dei piazzali scoperti, dove potrebbero essere ospitati depositi temporanei di materiali utili ad affrontare vari tipi di emergenze (per esempio sale antighiaccio), ciò assecondando significativamente i premessi obiettivi di carattere generale del PTA-

4.2.6. Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTA)

In base ai dettami legislativi del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 1 ottobre 2002 n. 261, contenente il "*Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria dell'ambiente, i criteri per la elaborazione del Piano e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351*", pubblicato sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2002, è stato redatto il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria.

Il nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1030 del 15/12/2015 è stata aggiornata la zonizzazione e classificazione del territorio. Secondo tale ripartizione del territorio abruzzese, Monteferrante NON rientra nella Zona IT1305 "a maggiore pressione antropica". La approvazione della variante puntuale al PRE e la conseguente realizzazione del COC non determinano emissioni inquinanti modificative della qualità dell'aria, se non in fase di cantiere, per il normale impiego di mezzi d'opera, con significative emissioni di scarico derivanti da combustione di carburanti di origine fossile, non prolungate, in fase operativa. Il normale utilizzo del COC, infatti, come si evince sia dal progetto della nuova infrastruttura, che dalle previsioni del Piano di Emergenza Comunale, non evidenzia, in normali condizioni di esercizio ed utilizzo della struttura, livelli di emissione di inquinanti apprezzabili a carico del contesto ambientale circostante e, dunque, dell'aria.

4.2.7. Piano Energetico Regionale (PER)

Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento principale attraverso il quale la Regione programma, indirizza e armonizza nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia. Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi.

Un forte impulso a predisporre adeguate politiche energetiche è stato impresso dai profondi mutamenti intervenuti nella normativa del settore energetico, nell'evoluzione delle politiche di decentramento che col d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 hanno trasferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica.

Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due macroaree di intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e quella del risparmio energetico.

Il Comune di Monteferrante è sprovvisto di un Piano d'Azione Locale per l'Energia Sostenibile. La approvazione della variante puntuale al PRE, come la conseguente realizzazione del COC non sembra cozzare, tuttavia, per le informazioni di carattere progettuale attualmente a disposizione, con gli obiettivi strategici del PER Abruzzo.

Il DLgs 48/2020, che ha recepito la Direttiva Europea 844, nota come EPBD III., in ogni caso, impone per gli edifici pubblici che, in sede di progettazione e realizzazione, essi siano, ormai, concepiti come edifici prossimi alle emissioni zero e, comunque, dotati di impianti tecnologici (impianto a pannelli di tipo solare o fotovoltaico) tali da produrre acqua calda ed energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento non derivante dall'impiego di fonti fossili e, comunque, tali da consentire

all'edificio di essere piuttosto agevolmente riconvertito in edificio a zero emissioni o tale, progressivamente, da essere trasformato in edificio climaticamente passivo.

4.2.8. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR):

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo principale consiste nell'individuare il sistema più adeguato per la gestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale. Si tratta di un Piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale legati alla corretta gestione dei rifiuti al fine di garantire la minimizzazione dei rischi di contaminazione delle diverse matrici ambientali compresa la tutela della popolazione.

La approvazione della variante puntuale al PRE di che trattasi, che consente la realizzazione del nuovo COC non può che avvenire nel rispetto scrupoloso delle norme della legislazione nazionale e regionale di riferimento in materia di produzione e corretto smaltimento dei rifiuti, sia con riferimento alla delicata fase di cantiere finalizzata alla realizzazione dell'opera sia, come ovvio, alla fase di piena funzionalità della struttura. Non si prevede che in essa vengano stoccati e smaltiti rifiuti speciali o pericolosi e altri materiali per la cui gestione dello smaltimento sia necessario richiamarsi a procedure speciali.

4.2.9. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento di Chieti

Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento è lo strumento di pianificazione di livello quadro (sovra comunale o di area vasta) che delinea le grandi scelte di scala territoriale di assetto insediativo, garantendone la sostenibilità e la compatibilità con il quadro delle risorse ambientali, con la preminente dimensione naturale e paesaggistica e, inoltre, assicurando un necessario ed essenziale coordinamento sia tra gli strumenti di pianificazione urbanistica locale sia tra essi e le pianificazioni di settore sovra ordinate e, in special modo, tra esse e quelle preordinate a garantire al territorio una adeguata dotazione di reti infrastrutturali per la modalità e una rete di presidi e servizi essenziali per la popolazione (scolastici, sanitari e socio assistenziali, amministrativi, servizi alle imprese ed alla produzione).

Quanto previsto dalla variante al PRE in parola, ovvero dal connesso progetto di insediamento del nuovo COC, come la necessità contestuale di apportare una variante al PRP, sembra coerente con le indicazioni di tale strumento di area vasta e non sembrano potersi rilevare specifici o significativi contrasti con le previsioni del PTPC della Provincia di Chieti, anche considerando che il territorio del Comune di Monteferrante è ricompreso nell'ambito progettuale del PTPC definito come "Tessuto Insediativo diffuso", per il quale, essenzialmente, si prevedono azioni volte ad *assicurare una tenuta della rete provinciale dei centri minori, rispetto alle condizioni di vita, alle attività economiche, alla fruizione dei servizi, al pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, al presidio delle risorse territoriali. Le azioni, le politiche e le strategie da prevedere sono rivolte anche al sostegno del patrimonio abitativo in termini di recupero residenziale e di dotazione di servizi, nonché all'individuazione di specifiche forme di integrazione territoriale e di modalità perequative in ordine alle principali problematiche individuate.*

La specifica destinazione del COC, peraltro, è funzionale a dotare il territorio di Monteferrante e quello circostante ad esso significativamente contermine (e integrato) di

una struttura molto importante ad elevare le capacità organizzativa di risposta delle comunità locali alle emergenze.

La contenuta dimensione dell'intervento, i pressochè trascurabili impatti che essa produce sulla matrice ambientale e paesaggistica del territorio, di seguito esaminati più in dettaglio, sono tali da rendere percorribile l'ipotesi, pressochè obbligata, della variante al Piano Regolatore Esecutivo che prevede il passaggio da zona E agricola ad una zona preordinata ad accogliere servizi, che, renderà possibile la verosimile e successiva modifica del perimetro della area di conservazione integrale del PRP, con ridestinazione di piccola porzione della stessa da zona a conservazione integrale in zona di trasformabilità a regime ordinario, preordinata alla localizzazione di servizi di interesse generale per l'insediamento.

4.2.10_ Coerenza esterna orizzontale

Per coerenza orizzontale si intende la compatibilità degli obiettivi della Variante al Piano urbanistico locale vigente che richiede e rende indispensabile la successiva connessa procedura di variante al PRP, con gli obiettivi e principi di sostenibilità ambientale desunti da altri piani-programmi redatti dall'Ente proponente (Comune di Monteferrante, in questo caso).

Nella ricognizione della pianificazione comunale sono stati individuati i seguenti strumenti di cui l'Amministrazione si è dotata, ovvero, in particolare, i seguenti:

- Studio di Microzonazione sismica;
- Piano di Emergenza Comunale.

4.2.11_ Studio di Microzonazione sismica

Lo studio di Microzonazione Sismica ha l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può determinare in superficie, ovvero, meglio, può indurre sui soprassuoli che costituiscono lo strato nel quale si rinvengono e si realizzano proprio gli apparati fondali delle costruzioni. Ciò restituisce informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e, spesso, per la ricostruzione post sisma. Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l'uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l'uso ai fini di protezione civile.

Il Comune di Monteferrante ha redatto lo Studio di Microzonazione Sismica del proprio territorio, regolarmente validato e assentito per la prevista "conformità" dal Dipartimento della Protezione Civile in data 03/04/2017. la cui presa d'atto in C.C. è del 9.05.2020.

E' evidente che la approvazione della variante puntuale che rende possibile la realizzazione del COC determina che la sua localizzazione sia del tutto compatibile con criteri e prescrizioni contenute nello SMZS, in quanto tali da evitare localizzazione in aree interessate da fenomeni di dissesto di natura gravitativa, ciò minimizzando (riducendo gli impatti) eventuali problematiche connesse o associabili a fenomeni sismici che, solitamente, scuotono e mobilitano suoli già interessati da maggiore incoerenza o dinamicità superficiale.

4.2.12_ Piano di Emergenza Comunale

Il Piano di Emergenza e di Protezione Civile Comunale è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione,


del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali. Gli obiettivi essenziali di un PPCC sono particolarmente affini e, dunque, coerenti con quelli che rendono necessaria la variante in parola, funzionale a consentire la realizzazione di un nuovo C.O.C. e possono essere identificati nei seguenti:

- *Mappatura delle aree e degli edifici sensibili nel territorio comunale;*
- *Individuazione di un sistema di percorsi, aree ed edifici strategici per la migliore risposta del territorio ad eventuali emergenze di varia natura.*

Il Piano di Emergenza vigente è stato approvato con Del. di C.C. n. 24 del 20.12.2008 ed è stato proposto recente aggiornamento dello stesso, da parte del Comune di Monteferrante, al competente Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale in data 12.10.2020, ancora in fase di validazione e approvazione.

La realizzazione del COC, conseguente alla approvazione della variante, senza necessità di argomentare ulteriormente nel merito, rappresenta proprio una delle principali azioni concrete di dotazione del territorio di una infrastruttura strategica che, a ragione, può considerarsi l'edificio più rilevante ai fini della organizzazione delle risposte della comunità e delle sue strutture ed infrastrutture, immateriali e fisiche, ad eventi calamitosi di varia natura.

Figura 17 _ Elaborato grafico del Piano di Protezione di Emergenza di Monteferrante



4.3_ Pertinenza della proposta di variante al piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La proposta di variante al PRE e di contestuale, successiva modifica della perimetrazione del PRP, è pertinente con il quadro ambientale di contesto per quanto, sicuramente, trattasi di una piccola modifica dello stato attuale della pianificazione esistente la cui attuazione, perciò, non è tale da promuovere integrazioni con riferimento ad interventi, come anche da rendere necessaria la considerazione di fattori ambientali ne, pertanto, neppure tale da prefigurare azioni di promozione dello sviluppo sostenibile.

L'obiettivo, infatti, piuttosto, può essere quello di valutare la capacità del progetto, nella localizzazione individuata, di inserirsi opportunamente nel contesto ambientale di riferimento, in particolare, operando delle considerazioni di carattere comparativo tra le previsioni di inserimento e/o le misure di mitigazione degli impatti, desumibili dalla trattazione riferita alle tre alternative di progetto considerate e che siano in grado di motivare, nel complesso, la scelta effettuata, individuandola come quella che soddisfa meglio diversi profili funzionali, oltre che alcuni obiettivi di inserimento dell'intervento nel contesto ambientale.

In tale passaggio, dopo aver già riportato le considerazioni di carattere progettuale compiute a margine delle tre alternative di progetto, si valutano le alternative, più specificatamente, sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale ed indicando possibili azioni (soluzioni o raccomandazioni) per incrementare la sostenibilità della soluzione prescelta.

Dal punto di vista ambientale, la scelta del sito individuato nell'ambito della prima soluzione, pur presentando il vantaggio di godere dell'assenza di vincoli idrogeologici ed ambientali e paesaggistici oltre che quello di una maggiore prossimità all'abitato e, perciò, di generazione di minori impatti su aree già edificate, oltre che migliore accessibilità da esso, tuttavia, a causa della notevole acclività di tale localizzazione, avrebbe comportato la realizzazione obbligata di un edificio su due piani, di cui uno seminterrato e l'altro posto allo stesso livello della strada comunale superiore esistente, ciò determinando :

- un incremento notevole dei costi tali da superare le disponibilità previste;
- una minore rispondenza del nuovo edificio ai layout funzionali previsti, ormai, da normative di settore per edifici con tali funzioni ed esigenze;
- la necessaria effettuazione di opere di scavo e sbancamento e di conseguenti opere d'arte in cls armato necessarie per la realizzazione di muri di contenimento e scarpa tali da alterare notevolmente il substrato geo-litologico di quella porzione di abitato, limitando anche la capacità di assorbimento delle acque meteoriche di un'area circostante più estesa di quella della stretta superficie coperta;
- una problematica, maggiore, accessibilità dovuta alla necessità di realizzare rampe con pendenze, dislivelli importanti oltre che caratterizzate da configurazioni planimetriche particolarmente complesse, con assoluta impossibilità di reperire spazi per la messa a dimora di essenze vegetali tali da consentire una mitigazione minima degli impatti sul contesto ambientale di significativa prossimità e sulla dimensione percettiva stessa dello spazio trasformato da tale intervento.

L'assenza di vincoli di diversa natura, dunque, di per se, non è indice di una minore problematicità effettiva di inserimento dell'intervento nel contesto ed, anzi, da un punto di vista della mitigazione degli impatti sul contesto ambientale, questa finalità, nel caso della scelta della prima localizzazione, non è sembrata facilmente percorribile.

Le criticità riscontrate con riferimento al sito numero 2, che avrebbe potuto ospitare l'edificio, come concepito nell'ambito della seconda soluzione progettuale prospettata, sono state identificate, invece, essenzialmente, con:

- l'estrema contiguità alle zone classificare R4 e P3, che risulta sconsigliabile proprio in caso di realizzazione di un edificio strategico con rilevante destinazione per funzioni di protezione civile e prevenzione di eventi calamitosi, ovvero di assistenza della popolazione in caso di particolari eventi avversi;
- la notevole, anche in questo caso, acclività del versante nel quale si colloca l'area;
- l'affatto semplice possibilità di intervenire ai fini della eliminazione di un muro contro terra esistente che obbligherebbe di conformare il progetto dell'intero compendio del COC, ovvero delle sue strette pertinenze, in modo da limitarne accessibilità ed uso.

Inoltre, scegliendo tale localizzazione si sarebbe realizzato un immobile posto in rilevante adiacenza a edifici esistenti, ciò configurando, oltre che aggravio di spese dovute a diverse soluzioni strutturali, una situazione conflittuale per la localizzazione di una sede C.O.C..

La realizzazione del COC in ambito urbanizzato, di certo, avrebbe consentito di minimizzare gli impatti ambientali in senso stretto, ubicandosi in un contesto già trasformato e privo di valenze ambientali significative. Tuttavia, proprio la specifica natura funzionale dell'edificio da realizzare e quella dei suoi spazi pertinenziali, determina una scarsa preferibilità complessiva di questa opzione.

La individuazione del terzo sito, che poi si identifica con quello prescelto e con la soluzione progettuale connessa di che trattasi nella presente relazione di screening, diversamente dai primi due appena descritti, risulta, sia dal punto di vista geomorfologico che logistico, ottimale per la realizzazione di edificio strategico ai fini di protezione civile in quanto esso:

- presenta solo una lieve pendenza tale da agevolare le operazioni di cantiere nonché da facilitare le possibilità di utilizzo dello stesso con il COC in esercizio;
- non ricade in aree a rischio idrogeologico (R4 o P3);
- non è interessata dalla presenza (in significativa contiguità) o da possibili interferenze riconducibili a scarpate morfologiche adiacenti, come accertato;
- risulta ubicato in posizione agevolmente accessibile, lungo il tracciato della strada provinciale 216 di collegamento tra i Comuni di Monteferrante e Colledimezzo, a poca distanza dal centro urbano di Monteferrante;
- è caratterizzato dalla presenza significativa di "spazi aperti" nelle aree circostanti, essendo inserito nel territorio destinato ad attività agricole e silvo-pascolive;
- è ubicato in adiacenza ad un campo da calcetto che, in caso di calamità naturali, ma non solo (esercitazioni, manifestazioni, ecc.) rappresenterebbe una struttura importante, in termini di interazione funzionale, con la nuova sede C.O.C.

Tale localizzazione, pur presentando la problematica non trascurabile, sotto diversi aspetti, inerente la attuale previsione di zona A1 del PRP, che necessita di una modifica della perimetrazione, con ridestinazione dell'area in zona D a *Trasformazione a regime ordinario*, che si dovrà avviare a conclusione dell'iter della variante urbanistica al PRE di che trattasi, tuttavia, è quella che fornisce migliori caratteristiche logistico funzionali, compatibilmente con l'introduzione di un accettabile livello di impatti sul sistema naturale e paesaggistico del sito e dell'intorno immediatamente circostante che, tuttavia, possono essere ancora mitigati in fase esecutiva in misura superiore a quanto non si sia già previsto in fase di

progettazione e a quanto sarebbe stato nel caso delle soluzioni ritenute meno preferibili e scartate.

Come di seguito verificato in esito alla considerazione delle conclusioni cui è pervenuta la *Relazione botanico vegetazionale*, valutando anche la significativa assenza di aree di interesse naturalistico di cui alle direttive Habitat e Natura 2000, l'intervento, nonostante implichi nuovo consumo di suolo (per quanto con riferimento ad una superficie considerabile come irrisoria) non sembra poter introdurre impatti rilevanti sul sistema ambientale (flora e fauna). Tuttavia, il presente *Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità* sembra essere il momento idoneo per valutare, preventivamente all'eventuale conseguimento dei necessari nulla osta funzionali a procedere alla variante di che trattasi, alcuni interventi di mitigazione degli impatti derivanti dalla realizzazione del COC sul locale contesto ambientale e sul sistema paesaggistico attuabile, identificabili in sede di progettazione definitivo-esecutiva (ancora da espletarsi) con le seguenti e specifiche azioni:

- *realizzazione delle superfici pavimentate degli stalli di sosta con mattonelle in cls di tipo drenante, al fine di contribuire ad incrementare una permeabilità dei suoli minima, contenendo in tal modo gli effetti negativi delle cospicue superfici lastricate;*
- *revisione del progetto ai fini di dotare l'edificio di impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) alimentati da fonti energetiche rinnovabili;*
- *modellazione idonea del piano di campagna (sia relativamente al piano stradale e degli accessi che delle aree permeabili residuali), al fine di consentire la realizzazione di idoneo sistema di regimazione delle acque fondato su una vasca di laminazione;*
- *salvaguardia della vegetazione arborea di pregio esistente e piantumazione di nuove essenze di tipo autoctono o acclimatato per la creazione di filtri vegetali, avendo cura di scegliere quelle dei cui frutti si nutrono alcune specie avicole che occasionalmente frequentano l'area, come risulta dai provvedimenti istitutivi della IBA Maiella – Monti Pizii e Frentani.*

4.4_ Problemi ambientali pertinenti alla variante al piano

Da un punto di vista strettamente ambientale, in termini rilevanti, si osserva che nell'area, oggetto della variante al PRE e, dunque, di insediamento del COC, come in quelle ad essa prossime, non sono presenti aree SIC, ZPS o altre aree protette comunque inserite nel novero di quelle della Direttiva Natura 2000, come neppure di quelle di cui alla Direttiva Habitat, mentre il sito di località Giardino di Monteferrante è ricompreso nell'Important Bird Area (I.B.A.) n. 115 "Maiella – Monti Pizii – Monti Frentani".

Di seguito, si individuano possibili problemi ambientali derivanti dalla variante al PRE e successiva variante al PRP, come desunti a valle della *Relazione Specialistica Botanico – vegetazionale* redatta dal Dott. Paolo Pinchera e dal Dott. Mario Pellegrini, con la quale si sono accertate le caratteristiche del contesto botanico vegetazionale in cui si inserisce il sito oggetto del progetto di realizzazione del COC.

Tale valutazione, nello specifico, ha affrontato le eventuali problematiche inerenti il tema della conservazione della biodiversità, con particolare riferimento alle specie vegetali ed animali, nonché alla rete ecologica, alla rete delle aree protette Natura 2000 ed, infine, in modo specifico, alle aree IBA.

L'analisi delle componenti biologiche ha preso in esame la flora e la fauna; ed è stata condotta sia sulla base di informazioni naturalistiche reperite in loco con sopralluoghi, sia in esito ad indagini condotte sulle fonti bibliografiche più rilevanti ed utilizzate, riferibili al contesto di intervento ed allo specifico ambito nel quale si inseriscono le opere di che trattasi nel presente Rapporto Preliminare, con l'obiettivo di evidenziare gli elementi di maggiore pregio ambientale, come pure le eventuali condizioni di vulnerabilità specifica.

Figura 18_ Tabella delle trigger species per le quali la BLI ha perimetrato la IBA 115

Populations of IBA trigger species

Species	Season	Period	Population estimate	Quality of estimate	IBA/Cri
Rock Partridge <i>Alectoris graeca</i>	resident	1996	min 100 breeding pairs	poor	B2,
Lanner Falcon <i>Falco biarmicus</i>	resident	1996	10-15 breeding pairs	good	B2,
<i>Falco peregrinus</i>	breeding	1996	20-28 breeding pairs	good	B2,
Golden Eagle <i>Aquila chrysaetos</i>	resident	1996	2-4 breeding pairs	good	C6
Red Kite <i>Milvus milvus</i>	resident	1996	45-55 breeding pairs	good	C6
European Honey-buzzard <i>Pernis apivorus</i>	breeding	1996	9-14 breeding pairs	medium	C6
<i>Milvus migrans</i>	breeding	1996	10-15 breeding pairs	good	C6
Middle Spotted Woodpecker <i>Leipicus medius</i>	resident	1996	min 10 breeding pairs	poor	B3

4.4.1 _Analisi del fitoclima

Secondo la classificazione in zone climatico - forestali del Pavari (1916), il sito di progetto, che ricade nella parte Nord del territorio del Comune di Monteferrante, è iscrivibile all'interno del tipo climatico *Lauretum sottozona fredda*. Si tratta di una fascia intermedia, tra il *Lauretum sottozona media* e il *Castanetum sottozona fredda*. Ovvero un clima collinare di transizione verso i climi più freddi dei contesti appenninici dell'entroterra. Questa fascia si spinge anche più a Nord, lungo le coste della penisola, interessando il territorio dal livello del mare fino ai 700-800 metri di altitudine. Dal punto di vista botanico questa zona è ancora caratterizzata dalla coltivazione dell'olivo ed è l'habitat tipico del leccio (*Quercus ilex*) e della roverella (*Quercus pubescens*).

In conseguenza dei cambiamenti climatici in atto, ormai accertati dalla comunità scientifica internazionale, si assisterà ad una estremizzazione degli eventi meteorologici che comporterà che i quadri climatici medi ad oggi riconosciuti, basati su dati pregressi, possano mutare, soprattutto nei valori massimi e minimi, con un generale allargamento dei range di variazione dei fenomeni medesimi facendo registrare eventuali trasformazioni in direzione di una transizione verso categorie fito-climatiche tipiche delle aree più calde.

Di seguito, si riporta integralmente la descrizione della vegetazione con riferimento all'area vasta nella quale si inserisce il territorio di Monteferrante, come operata nella relazione botanico vegetazionale allegata al progetto.

Il territorio del Comune di Monteferrante ospita importanti formazioni boschive dei rilievi medio collinari appenninici, ovvero i boschi termofili a Roverella (Quercus pubescens). Negli impluvi più umidi queste formazioni si rileva la presenza di aggruppamenti di Cerro (Quercus cerris), mentre la flora accompagnatrice di questi popolamenti è sostanzialmente la stessa delle porzioni di bosco dominato da sempreverdi come le leccete, con popolazioni

Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.
Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06

Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**

di Orniello (*Fraxinus ornus*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Acero campestre (*Acer campestre*), Sorbo domestico (*Sorbus domestica*), Olmo campestre (*Ulmus minor*), Carpinella (*Carpinus orientalis*) e, meno frequentemente, l'Acero opalo (*Acer obtusatum*). Nel sottobosco si rinvencono diverse specie arbustive: Biancospino (*Crataegus monogyna*), Berretta da prete (*Euonymus europaeus*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Corniolo (*Cornus mas*), Emero (*Coronilla emerus* subsp. *emeroides*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*), Prugnolo (*Prunus spinosa*) e Ginestrella comune (*Osyris alba*).

Ancora, nella sezione della relazione botanico vegetazionale riferita al quadro vegetazionale, si legge che, sul territorio comunale, le aree agricole attualmente coltivate sono quasi prevalentemente utilizzate a seminativo semplice, mentre altre, un tempo utilizzate per fini agricoli, sono interessate dalla *serie successionale di recupero spontaneo del bosco*, con il passaggio dinamico dalle praterie secondarie, ai cespuglieti ed infine al re insediamento del bosco di Roverella. In queste piccole superfici un tempo agricole (coltivate), oggi incolte, si rilevano, quindi, significativi fenomeni di ricolonizzazione da parte di specie arbustive a rosacee (*Prunus* spp. e *Rubus* spp.), con cespuglieti in evoluzione anche di Ginestra odorosa (*Spartium junceum*).

Figura 19_ Vista aerea dell'area di intervento con visione della attuale copertura vegetale del sito



4.4.2 _ Analisi della vegetazione e del soprassuolo del sito di progetto

Sempre in detta relazione, riferita all'area di progetto, ovvero ad una particella classificata con destinazione d'uso a seminativo di classe 1 (situazione al 12/11/2019), si legge che la stessa è identificabile con un'area alberata "di origine secondaria".

Nella relazione si afferma, altresì, che: *la verifica in sito e tramite immagini satellitari storiche su Google Earth il terreno risulta incolto almeno dal 2014, mentre intorno al 2017*

*ha conosciuto una fase di pulitura dei soprassuoli. Ad oggi, i soprassuoli risultanti sono costituiti da alberi da frutta misti, tra i quali meli e ciliegi (*Malus sp.* e *Prunus sp.pl.*), mentre sui margini sono presenti aggruppamenti a rovo (*Rubus ulmifolius*) e olmo (*Ulmus minor*).*

*Ed ancora, in detta relazione, si legge: il soprassuolo presenta una copertura erbacea secondaria di carattere spontaneo dominante in termini di superficie complessiva. Ad una verifica di maggior dettaglio si verifica la presenza di alcuni elementi caratteristici della vegetazione boschiva originaria. Tra questi alcuni elementi riferibili a novellame di Roverella (*Quercus pubescens*) ed un esemplare di acero di monte (*Acer pseudoplatanus*), localizzato sul margini Nord Est della particella.*

Nell'area di intervento, dunque, secondo tale contributo specialistico, <insistono, quindi, gli elementi vegetazionali tipici di un'area agricola in abbandono, con modesti fenomeni di ingresso di specie spontanee provenienti dai soprassuoli boschivi del comprensorio>.

Ed, ancora, si puntualizza che <non si rilevano, almeno per la componente arboreo - arbustiva, evidenti fenomeni di invasione da parte di specie vegetali aliene>.

Figura 20_ Viste ravvicinate (in primavera ed autunno) del lotto d'intervento e del ciglio stradale sul quale si rinvencono alcune alberature interessanti



4.4.3 Considerazioni sulla fauna caratteristica o rinvenibile nell'area di progetto

L'area di progetto si colloca in un contesto periurbano, peraltro essendo ricompresa, grossomodo, nei pressi di un tornante della viabilità provinciale (dunque una carreggiata asfaltata) che costituisce, di fatto, l'accesso principale dal territorio circostante, ovvero da Colledimezzo, all'abitato di Monteferrante.

Tali condizioni, unitamente alla peculiare caratteristica del soprassuolo, già esaminata, e alla modesta dimensione dell'intero areale, considerando anche la contiguità del sito con il campo sportivo comunale (area già pavimentata) e con le relative pertinenze accessorie, sono da considerarsi, indubbiamente, tutte, come fattori di evidente ma tutto sommato trascurabile nocimento (limitazione alla permanenza o alla scelta dell'area quale sito di stabile permanenza o sito riproduttivo) per diverse specie faunistiche, ciò soprattutto in quanto i normali spostamenti quotidiani e stagionali delle varie specie, quindi la normale mobilità delle popolazioni animali, ovviamente, interferiscono in modo problematico con il traffico veicolare (sebbene di certo non ingente data la caratteristica demografica dell'area e il relativo assetto socio economico), tuttavia tale da determinare condizioni locali di semi-isolamento.

Nella parte della relazione botanico - vegetazionale riferita all'analisi del popolamento animale dell'area si legge, infatti, testualmente:

<Il popolamento da parte di specie di anfibi è, con ogni probabilità, molto scarso o assente, mentre quello inerente specie di rettili è costituito da poche di esse, particolarmente adattabili a contesti trasformati dall'azione antropica. E' presente un popolamento di vertebrati costituito da alcuni taxa di rettili e mammiferi ed un popolamento ornitico, dominato da specie di passeriformi>.

Per alcune di queste specie sono prevedibili modesti impatti, ovvero effetti di trasformazione contenuti derivanti dalle realizzazioni in progetto, poiché, si legge, ancora, testualmente: *<il carattere localizzato dell'intervento e la tipologia di habitat (riferibile ad un appezzamento agricolo in abbandono in un contesto di prossimità all'area urbanizzata), consentono di stimare, per tali effetti, un rilievo non significativo>.*

Nella relazione, si è fornita una essenziale descrizione del popolamento potenziale dell'area di intervento, fermo restando, come in essa si precisa, opportunamente, che il popolamento effettivo potrebbe arricchirsi di ulteriori taxa.

Rettili

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Laurenti, 1768).

Lucertola campestre Podarcis sicula (Rafinesque, 1810).

Ramarro Lacerta bilineata Daudin, 1802.

Biacco Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789).

Colubro d'Esculapio Zamenis longissimus(Laurenti, 1768).

Uccelli

Piccione Columba livia Gmelin (forma domestica)

Colombaccio Columba palumbus Linnaeus.

Civetta Athene noctua (Scopoli).

Scricciolo Troglodytes troglodytes (Linnaeus).

Pettirosso Erithacus rubecola (Linnaeus).

Merlo Turdus merula Linnaeus.

Tordela Turdus viscivorus Linnaeus.

Capinera Sylvia atricapilla Linnaeus.

Cinciarella Cyanistes caeruleus Linnaeus.

Ghiandaia Garrulus glandarius Linnaeus.

Gazza Pica pica (Linnaeus).

Cornacchia grigia Corvus cornix Linnaeus.

Storno Sturnus vulgaris Linnaeus.

Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus.

Mammiferi

Il popolamento dei mammiferi, nell'area, include specie di Muridae e Cricetidae non identificati e alcuni taxa di chiroteri (in particolare specie del Genere *Pipistrellus*). E' presente anche la volpe (*Vulpes vulpes*) e, probabilmente, altre specie di piccoli carnivori (mustelidi).

Ancora, di seguito, si riporta la parte, anch'essa essenziale, della citata relazione botanico vegetazionale dedicata alla verifica della presenza e della eventuale interferenza con reti ecologiche primarie e con il sistema delle aree protette.

4.4.4 Considerazioni sulla rete ecologica

Con rete ecologica, ai fini della presente relazione, si intende il sistema costituito dalle reti di istituti di tutela previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di aree naturali protette (parchi e riserve naturali), rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) e aree di interesse naturalistico a carattere specifico (IBA).


4.4.5 Il sistema delle Aree Protette

*In base al Portale Cartografico nazionale si osserva quanto segue:
l'area di intervento non è interessata da sovrapposizioni o prossimità con Parchi e/o Riserve o altra tipologia di area protetta ai sensi della legge quadro nazionale sulle Aree Naturali Protette 394 del 1991 e/o della Legge Regionale 38 del 1996.*

4.4.6 Rete Natura 2000

In base al Portale Cartografico nazionale (si osserva quanto segue, con riferimento alla data di consultazione del 10 gennaio 2020, ovvero che l'area di intervento non è sovrapposta o in prossimità immediata con Siti Natura 2000, ovvero ZSC, SIC o ZPS di cui alla Direttiva Habitat ed al DPR 357/97 e ss mm ii.

Figura 20_ Mappa del Portale Cartografico del MATTM. dalla quale si desume la distanza del sito di intervento da Aree protette e altri siti della Rete Natura 2000



4.4.7 Important Bird Areas (IBA)

*In base al Portale Cartografico nazionale e con riferimento alla data di consultazione del 10 gennaio 2020, si osserva quanto segue: l'area di intervento è interamente ricompresa nell'IBA (Important Bird Areas) n. 115, denominata "Maiella, Monti Pizii e Monti Frentani".
Le IBA sono state individuate sul territorio nazionale ed europeo da Bird Life International sulla base della presenza do determinate specie di particolare interesse per la conservazione. Queste specie sono dette "trigger species".*

Le specie che hanno sostenuto la delimitazione dell'IBA 115 "Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani" sono: Alectoris graeca; Falco biarmicus; Falco peregrinus; Aquila chrysaetos; Milvus milvus; Pernis apivorus; Milvus migrans; Leopicus (syn. Dendrocopos) medius; Pyrrhocorax pyrrhocorax; Anthus campestris.

In base alle conoscenze attuali, a seguito delle attività previste dal progetto non sono attese trasformazioni dirette - e di carattere negativo e significativo - a carico degli habitat di specie utilizzati in modo continuativo o rilevante dalle specie IBA 115.

Di seguito si descrive la situazione per i taxa indicati.

Alectoris graeca

Specie presente sulla Maiella e sul Morrone, ove mantiene una delle più importanti popolazioni dell'Appennino, soprattutto grazie al divieto di abbattimento per fini venatori, che ha fatto scomparire le coturnici in quasi tutte le zone montane aperte alla caccia e che non siano confinanti con aree in regime di silenzio venatorio. Durante l'inverno le brigate si spostano verso valle, alla ricerca di superfici aperte e ancora libere dalla neve. L'area di indagine non presenta idoneità di habitat per la specie e non è inserita in un'area di presenza locale.

Falco biarmicus

Il Lanario (Falco biarmicus) non è stato osservato nell'area di indagine e non sono state raccolte informazioni recenti in merito alla presenza stabile della specie nei versanti meridionali della Maiella e nel bacino del Sangro-Aventino. Allo stato attuale, il Lanario è in una fase di grave regresso in gran parte dell'Italia peninsulare e in Sicilia: le cause del fenomeno non sono ancora chiaramente comprese. La specie può essere presente nell'area vasta ma, a livello locale, non sono presenti siti di nidificazione potenziali in corrispondenza del sito di progetto o delle sue immediate prossimità.

Falco peregrinus

Il Pellegrino (Falco peregrinus) è stato protagonista di una prolungata stagione di recupero numerico, che lo ha portato ad oggi, ad essere il falcone più frequente sull'intera Dorsale Appenninica. La specie può essere presente nell'area vasta, ma a livello locale non sono presenti siti di nidificazione potenziali in corrispondenza del sito di progetto o delle sue immediate prossimità.

Aquila chrysaetos

Nidifica nei Valloni della Maiella. Grazie al recupero numerico delle specie preda, ovvero alla istituzione di grandi aree protette ed alla sottrazione di alcune popolazioni di lepre e coturnice al prelievo venatorio, la specie ha avuto un recupero numerico. La specie è sotto la continua minaccia della pratica criminale dei bocconi avvelenati. La specie non viene normalmente segnalata nelle aree circostanti l'area di progetto, che non costituisce comunque né area di potenziale nidificazione, né area di particolare idoneità per l'attività trofica.

Milvus migrans

Per la specie Milvus migrans, la maggior parte della popolazione dell'IBA concentrata nell'area frentana ad Sud Est della Maiella. Il nibbio bruno nidifica con alcune coppie, soprattutto localizzate lungo le fasce di vegetazione igrofila fluviale. La specie non viene normalmente segnalata nell'area di progetto, che non costituisce comunque un'area di nidificazione.

Milvus milvus

Per la specie Milvus milvus, la maggior parte della popolazione dell'IBA concentrata nell'area frentana ad Sud Est della Maiella, ovvero al di fuori della ZPS. Il nibbio reale nidifica soprattutto in formazioni a Roverella in ambiente collinare. Il nibbio reale è anche presente come svernante, con contingenti più numerosi, grazie alla presenza addizionale di individui provenienti dal Centro Europa. L'area di progetto è inserita in un ambito vasto utilizzato dalla specie, tuttavia la stessa area di progetto non costituisce un'area nidificazione conosciuta o un'area di dormitorio o predormitorio (l'area di dormitorio/predormitorio più vicina si colloca in direzione Nord, tra Monteferrante e Colledimezzo).

Pernis apivorus

La specie si riproduce nelle aree boschive, ove utilizza aree di nidificazione in boschi relativamente freschi e

prossimi ad aree con radure. Nell'area di indagine la specie non è stata osservata, tuttavia, è possibile la presenza in area vasta. La specie non viene normalmente segnalata nell'area di progetto, che non costituisce comunque né area di potenziale nidificazione, né area di particolare idoneità per l'attività trofica.

Leiopicus (N.d.R. = Dendrocopos) medius

Specie tipica dei boschi vetusti, composti almeno parzialmente da esemplari secolari del Genere Quercus. In Abruzzo la specie è nota per aree meridionali della Regione, con particolare riferimento ai distretti meridionali dell'Abruzzo Citeriore. Specie molto localizzata: le popolazioni superstiti sono, invece, localizzate in boschi vetusti (ad esempio il sito N.2000 del Bosco Paganello), purtroppo esposti ad una "gestione forestale diretta" che inesorabilmente ha portato questa specie sulla soglia dell'estinzione. L'area di indagine non presenta idoneità di habitat per la specie.

Pyrrhonorax pyrrhonorax

Specie montana per la quale la Dorsale Appenninica svolge un ruolo strategico di conservazione. L'area di indagine non presenta idoneità di habitat per la specie.

Anthus campestris

Specie di aree aperte pascolate, con significativa presenza di rocce e pietre e soprassuoli aridi. Nell'area di progetto il taxon non è stato osservato: non si rilevano particolari idoneità di habitat per la specie.

4.4.8 Conclusioni formulate in esito alla relazione botanico vegetazionale

In esito agli approfondimenti condotti nell'ambito della *Relazione Botanico – vegetazionale*, sono state formulate le seguenti considerazioni con le quali si sono valutati eventuali problemi sulla dimensione ambientale introdotti, potenzialmente, dall'intervento in progetto e si è, soprattutto, accertata la sostanziale assenza di impatti sulla flora (soprassuolo) e sulla fauna caratteristica del sito. Di seguito, si riporta integralmente quanto considerato nel paragrafo finale delle conclusioni riportato nella predetta relazione botanico vegetazionale. *In base alle analisi sugli elementi naturali attualmente presenti nell'area in esame, fatte comunque salve le competenze di terzi, si traggono le seguenti conclusioni:*

- 1) in ragione della collocazione dell'area, che risulta esterna a siti inseriti nella rete Natura 2000, non sono attese incidenze negative significative dirette sulle componenti ambientali specie e habitat tutelati all'interno di siti SIC, ZSC o ZPS;*
- 2) in ragione della collocazione dell'area, che risulta esterna rispetto ad Aree Naturali Protette, non sono attese incidenze negative significative dirette sulle componenti ambientali specie e habitat tutelati all'interno di Riserve o Parchi naturali;*
- 3) vista, invece, l'ubicazione dell'area ricadente all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti Pizii e Monti Frentani", è stata verificata la potenziale interferenza con le seguenti "trigger species": *Alectoris graeca; Falco biarmicus; Falco peregrinus; Aquila chrysaetos; Milvus milvus; Pernis apivorus; Milvus migrans; Leiopicus (syn. Dendrocopos) medius; Pyrrhonorax pyrrhonorax; Anthus campestris. Considerando, la distribuzione delle popolazioni delle "trigger species", con riferimento alle caratteristiche di habitat potenziale attuale eventualmente rinvenibili nella particella interessata dal progetto, vengono escluse interferenze significative a carico di dette specie;**
- 4) nonostante modesti effetti locali a carico di alcune specie animali ad ampia diffusione, non sono attese particolari incidenze negative dirette o indirette di carattere significativo, ovvero in grado di determinare effetti negativi sullo status di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario presenti nel comprensorio;*

Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.

Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06

Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**

5) la rimozione dei soprassuoli vegetali interesserà una vegetazione a carattere secondario costituita da un coltivo in abbandono, con modesti elementi di ricolonizzazione da parte di specie vegetali spontanee.

In conclusione, con riferimento all'area di progetto localizzata nella particella 61 Foglio 4 del catasto terreni del Comune di Monteferrante (CH), estesa per mq 1490, con destinazione d'uso a seminativo di classe 1 (situazione al 12/11/2019), non si individuano, dunque, particolari interferenze con elementi naturali di cui alla rete Natura 2000, al sistema delle Aree Naturali Protette e, soprattutto, a margine delle premesse e specifiche considerazioni puntuali appena svolte, neppure rispetto all'area IBA 115.

4.5_ Rilevanza della variante al piano ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

L'attuazione della prevista variante puntuale al Piano urbanistico locale vigente, come si è già visto, per le caratteristiche intrinseche stesse dell'intervento, oltre che per la sostanziale assenza di aree soggette a normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, non può in nessun modo incidere sulla stessa normativa comunitaria in materia di ambiente.

Parte Quinta_ Caratteristiche degli impatti della variante e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi approfonditi nei seguenti paragrafi

5.1_ Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

5.1.1._ la probabilità degli impatti è legata alla specifica natura dell'edificio da realizzarsi in esito alla variante che, per quanto detto circa la specifica destinazione del COC, dunque considerando come risultante dal progetto definitivo dell'intervento la tipologia costruttiva del fabbricato di che trattasi e delle relative pertinenze funzionali, non dovrebbe costituire una minaccia a danno del contesto ambientale circostante in termine di rischi.

5.1.2._ la durata degli impatti attesi dalle previsioni della variante, quale che sia la loro esatta e specifica definizione, al momento necessariamente delineabile in linea di massima, è legata anch'essa alle tipologie di utilizzo del COC, ma, tuttavia, può essere verosimilmente ritenuta proiettabile, stabilmente, con riferimento ad un orizzonte temporale di durata almeno trentennale.

5.1.3._ la frequenza degli impatti attesi dalla variante, nel caso di specie, data la finalità da cui discende, è, anch'essa, legata alla natura delle attività compatibili con la destinazione del COC ed, eventualmente, svolgibili nel sito, relativamente riconducibili anche alla stagionalità o periodicità specifica degli stessi, ovvero alla probabile interferenza di particolari attività con situazioni stagionali peculiari dell'area, aventi a che fare con condizioni meteorologiche ricorrenti in considerazione di quota altimetrica (circa 745 mt. s.l.m.), esposizione ai venti, microclima, del sito, al momento solo parzialmente valutabili, nel complesso, però, sicuramente da ritenere come potenzialmente modesti.

5.2_ Carattere cumulativo degli impatti

Gli impatti attesi dagli effetti della variante, ovvero dall'insediamento del COC hanno carattere cumulativo davvero trascurabile e, in ogni caso, non valutabili al momento, se non in via presuntiva e con eventuali valutazioni operabili secondo criteri deduttivi.

L'analisi, pertanto, opportunamente più che alla valutazione di impatti è mirata a cogliere possibili ricadute ed effetti sinergici positivi, considerando la prossimità ad alcuni servizi essenziali alla popolazione ed altre attività di utilità pubblica e sociale, considerando, inoltre, la scarsa consistenza demografica della popolazione insediata (sia nell'intero territorio comunale che, nel raggio di 500 metri, ovvero, grossomodo nel centro abitato di Monteferrante). Nell'area del COC di progetto, o meglio, nel significativo intorno di prossimità, ovvero nel raggio di 500 metri dai perimetri esterni dell'area nella quale dovrebbe insediarsi il COC, risiede stabilmente una popolazione stimabile in circa 100 abitanti (pari, cioè, in tutto, a circa l'85% del totale di quella residente nello stesso Comune) e, inoltre, si rinvengono:

- la sede del municipio;
- lo sportello dell'Ufficio postale (presso l'edificio dove ha sede il municipio);
- la sede della guardia medica (presso l'edificio dove ha sede il municipio);

- una farmacia comunale che assicura un servizio minimo di assistenza giornaliera di 6 ore;
- lo stabile dove era ubicato il plesso di una sezione pluriclasse della scuola dell'infanzia e dove è in progetto la realizzazione di un ostello;
- due piccole attività turistico ricettive del tipo bed&breakfast;
- una rivendita di Sali e tabacchi con annesso negozio di alimentari e generi di prima necessità (emporio) di piccola dimensione;
- un piccolo parco giochi;
- l'area sportiva comunale nella quale si rinviene la presenza del campetto polifunzionale comunale (proprio in adiacenza all'area di prevista ubicazione del COC).

A quasi un chilometro a sud, in linea d'aria, dell'area di ubicazione prevista del COC, sul versante settentrionale della altura nota come *Guado di Renzo*, insiste un importante parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà dell'ENEL, da questa gestito e mantenuto. E' chiaro che la natura delle attività compatibili con la destinazione del COC è indifferente (non configgente o non interferente) con la finalità produttiva del sito in cui si colloca il parco energetico di tipo eolico. Al momento, come detto, in ragione degli accorgimenti progettuali adottati funzionalmente alla realizzazione del COC, possono escludersi impatti negativi sulla matrice fisica del territorio, scongiurabili sia prevedendo un incremento delle aree permeabili e normali sistemi di raccolta, a lento rilascio, dell'acqua piovana, sia tutelando il patrimonio vegetale presente. La salvaguardia della vegetazione esistente o, almeno, di quella strettamente non interferente con le attività di cantiere o con la configurazione finale del sito, può perseguirsi anche per effetto dell'impianto di nuove essenze, con la finalità anche di produrre benefici in termini di mitigazione degli effetti tipo "isola di calore", oltre che miglioramenti apprezzabili da un punto di vista dell'inserimento paesaggistico. La corretta realizzazione degli impianti di smaltimento di acque bianche e reflue, oltre che altri comuni accorgimenti di corretta gestione e manutenzione dei piazzali, dovrebbe escludere l'insorgere di particolari e negativi effetti di natura cumulativa.

5.3_ Natura transfrontaliera degli impatti

Non pertinente al caso di specie, ne rilevabile

5.4_ Rischi per la salute umana o per l'ambiente (in caso di incidenti)

Con riferimento a detta disamina di specifici rischi bisogna osservare come gli effetti concreti della variante si possono identificare unicamente con quelli derivanti dall'utilizzo normale della struttura e, perciò, con quelli ipotizzabili in quanto connessi alla ridottissima dimensione dell'edificio e alla sua specifica destinazione a COC che consentono di ritenere come escludibili dei rischi concreti per la salute umana.

Con riferimento ai rischi per l'ambiente vi è da dire che essi, potenzialmente, sarebbero da connettere ad eventuali e comuni mal funzionamenti degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue, peraltro facilmente ovviabili con riparazioni tempestive. Si tratterebbe, in tal caso, di eliminare le cause di tali guasti, che produrrebbero, comunque, in considerazione di dimensione dei flussi, danni molto contenuti al reticolo idrico ed alle falde superficiali.


Altri potenziali rischi potrebbero derivare anche dall'eventuale, cattivo o improprio stoccaggio sui piazzali di pertinenza del fabbricato, senza adeguate misure di controllo, di

materiali inerti, eventuali scorte stagionali di sale antighiaccio, o accumuli temporanei di container, utilizzabili come moduli provvisori, come anche stoccaggio prolungato di altri materiali (inerti o rinfuse) per eventuali usi diversi, depositati senza preventive valutazioni di specifici impatti e idonee misure di corretta gestione. Sono del tutto da escludere, proprio per la destinazione del nuovo fabbricato e per le sue irrisorie dimensioni, rischi derivanti da incidenti, come pure incidenti rilevanti.

5.5_ Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Sono da escludere quali conseguenze attese dalla variante, impatti potenzialmente ascrivibili ad emissioni e rilasci in aria di fumi da combustione, come a sversamenti di tipo anomalo in acqua e sul suolo dovuti a scorretto o cattivo funzionamento dei comuni impianti connessi alla piena funzionalità del COC, ovvero (qualora installati come suggerito) quelli di produzione di energia da pannelli fotovoltaici e quelli di collettamento delle acque reflue, realizzati nel fabbricato di progetto, che, se idoneamente progettati e installati a regola d'arte, sono considerabili praticamente nulli. In caso di malfunzionamento degli stessi, i guasti, se risolti in breve tempo, con interventi di natura ordinaria, sarebbero trascurabili interessando un intorno del territorio comunale, molto ristretto e, solo in alcuni casi, in assenza prolungata di interventi di riparazione, a seguito di importanti sversamenti nella rete idrica di superficie, riferibili ad un areale più esteso ma, comunque, ridotto. Emissioni aeree eccessive di vapori d'acqua, al momento escludibili per le tipologie di impianti presenti, possono disperdersi rapidamente non costituendo un problema per l'intorno territoriale circostante. In totale la popolazione che potrebbe essere esposta a rischi derivanti da anomalo funzionamento degli impianti di scarico è quantificabile in poche unità di residenti nel circondario di stretta prossimità. Andrebbero, piuttosto, analizzati eventuali impatti prolungati di tali sversamenti sulla componente ambientale del contesto di prossimità, ovvero sulla flora e sulla fauna caratteristiche dell'area.

Figura 21_ Mappa ricavata sul SIT comunale nella quale è evidenziato il territorio comunale di Monteferrante in rapporto al suo intorno territoriale di significativa prossimità



5.6_ Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche del patrimonio naturale e/o culturale;
- del superamento dei valori di qualità ambientale o dei valori limite di utilizzo del suolo

Il valore dell'area oggetto di variante e identificabile con il contesto ambientale di prossimità nel quale verrà realizzato l'edificio destinato a C.O.C., nonostante non siano presenti ambiti sottoposti a vincoli di natura ambientale specifica o non si rinverano aree protette a vario titolo o inserite nell'elenco dei siti NATURA 2000, è, mediamente, molto elevato, poiché si rinviene una qualità diffusa del paesaggio, come, peraltro attestato proprio dalla presenza dei significativi gradi di tutela riconducibili al Piano Paesaggistico Regionale.

Una disamina speditiva della prossimità alle aree protette di significativo valore consente di rilevare che:

- a meno di km 20 in linea d'aria si rinviene la porzione sud orientale estrema del territorio montano tutelato dal Parco Nazionale della Majella e del Morrone e dei più vicini Monti Pizii (già SIC e sede di importanti biotopi e riserve statali orientate);
- a meno di km 9 in linea d'aria si rinviene la porzione nord orientale del territorio della Riserva Regionale e SIC delle Cascate del Fiume Verde a Borrello;
- a meno di km 15 in linea d'aria si rinviene la Riserva Regionale e il SIC dell'Abetina di Rosello;
- a 20 km circa, a nord est, è il SIC (area archeologica sommitale) del Monte Pallano.

La notevole valenza paesaggistica è riconducibile proprio alle peculiari caratteristiche del substrato geo-litologico, del significativo patrimonio vegetale caratterizzato da estese formazioni boschive, dall'intrinseco valore percettivo riconducibile alla morfologia dei rilievi e, dunque, alla presenza di importanti punti di intervisibilità. Circostanza, questa, che consente di rendere percepibile, dall'intero circondario, il suggestivo abitato storico di crinale di Monteferrante che si erge su un bel rilievo che domina la porzione centrale della Valle del Sangro e buona parte delle alture contermini. Detta conformazione morfologica di questa porzione del territorio regionale, inoltre, consente, a sua volta, reciprocamente, dal Territorio di Monteferrante, di godere di bellissime viste sul panorama circostante (a scala territoriale), spaziando dalla Maiella (a nord), dal suggestivo acrocoro molto boscoso dei Monti Pizii, ad ovest e sud ovest, dalla vista del mare Adriatico a Nord – nord est, del vicino Lago del Sangro, a nord, dalla vista dei rilievi boscosi del Monte Pallano, verso sud est, del Monte Il Campo (sopra Capracotta) e del più vicino Monte Fischietto, verso sud.

L'area di previsto insediamento del COC, tuttavia, fortunatamente, poiché ciò riduce il suo già limitatissimo impatto visivo riconducibile alla contenuta dimensione dell'intervento, è ubicata in una posizione tale da risultare poco visibile dalla gran parte del territorio comunale e, soprattutto, assolutamente non visibile dall'intero bacino del Sangro e dalle diverse alture che sovrastano la valle, essendo la località Giardino, dove si situa il COC, inserita in quello che è identificabile con il piccolo bacino imbrifero del Torrente Gufo e, in particolare, con un pendio molto "riparato", in sinistra orografica di questo rio, sottostante il crinale roccioso sul quale si è insediato il centro storico che è rivolto verso la valle che delimita le pendici nord occidentali del Monte Di Mezzo (propaggine del Monte Fischietto).


Va detto, tuttavia, ai fini di una completa disamina della qualità del paesaggio, in termini percettivi, che l'intero paesaggio della porzione più meridionale delle alture che, in corrispondenza con il confine della Regione Molise, definiscono il bacino del Sangro, è

ormai significativamente caratterizzato dalla presenza, nelle zone sommitali, di estesi parchi eolici caratterizzati da ingente capacità di produzione di energia elettrica, per questo caratterizzati da notevole altezza delle torri.

Da un punto di vista dei valori storico culturali deve annotarsi che l'area di prossimità del sito, ovvero tutto il territorio abitato da antiche civiltà italiche (pre romane) quali i Frentani, i Carecini, i Pentri ed i Sanniti, compreso tra l'antica Aufidena e gli insediamenti di Monte Pallano, come pure, a nord del Sangro, la necropoli di Juvanum, riveste, anche in termini di custodia di valori identitari e di testimonianze di carattere culturale (storico – archeologico e architettonico), un notevole rilievo, pur potendosi osservare, come rilevato puntualmente anche in sede di progetto, nell'ambito della relazione archeologica specialistica, che non si rinvennero in prossimità del sito di ubicazione del nuovo COC, aree archeologiche o aree interessate da ritrovamenti di natura archeologica.

L'intervento di progetto, inoltre, si situa nell'ambito di un paesaggio agrario di scarso valore produttivo agricolo dei suoli, dato che il territorio è pressochè incolto, privo di importanti estensioni di SAU e, invece, caratterizzato da rigogliosa vegetazione spontanea in fase di ricolonizzazione degli spazi originariamente destinati a pascolo e/o coltivati a seminativi non irrigui e colture orticole (in qualche caso anche brani di oliveto).

Figura 22_ Mappa ricavata sul SIT comunale nella quale, su base catastale, è evidenziato il sito di intervento ed il contesto locale di stretta prossimità



La vulnerabilità specifica dell'area, indotta dai probabili effetti della variante, pertanto, risulta modesta in considerazione:

- sia della ubicazione del sito che è tale da non essere caratterizzato da significativa intervisibilità;
- sia dalla assenza, nell'intorno di significativa prossimità, di aree di interesse archeologico, come anche di emergenze architettoniche isolate di notevole valore storico testimoniale o storico – architettonico;
- sia del pressochè trascurabile valore agronomico dei suoli agricoli, quasi del tutto improduttivi.

La variante puntuale al PRE di che trattasi ed il conseguente progetto di realizzazione del COC, perciò, non introduce rispetto al paesaggio rurale e alle connesse, modeste attività economiche del settore primario, anche in ragione della sua estrema contenuta dimensione in superficie, elementi di vulnerabilità nel contesto di prossimità.

In conclusione, dunque, si può ritenere che la vulnerabilità specifica dell'area interessata dalla previsione di insediamento del fabbricato destinato a C.O.C., sia, perciò, molto modesta.

5.7_ Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

L'analisi preventiva di tali specifici impatti indotti dalla variante al PRE e, più nello specifico, dai prevedibili effetti dell'insediamento del COC, su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o comunitario, o internazionale, deve essere preceduta da due considerazioni essenziali che, peraltro ribadiscono valutazioni oggettive già compiute, oggettivamente essenziali e dirimenti:

- nell'intorno significativo di prossimità dell'area, ovvero entro un raggio di verosimile e teorica interferibilità, di circa 5-10 km al massimo, si registra, come già puntualmente verificato, l'assenza di aree di rilievo ambientale protette secondo tali criteri, mentre aree protette inserite nella rete Natura 2000, sono rinvenibili a distanze ben superiori;
- la natura e la dimensione specifica dell'intervento (edificio di progetto e relative pertinenze), come, soprattutto, la destinazione dello stesso, sono da considerare come irrisorie e, comunque, tali da non introdurre impatti come neppure ricadute significative sulla dimensione ambientale del contesto territoriale di riferimento.

L'analisi preventiva di tali specifici impatti, su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o comunitario, o internazionale, pertanto non appare né utile né rilevante con riferimento ad un intorno significativo che esuli da quello di stretta prossimità all'area oggetto della variante, e che, come si è visto, sarebbe possibile definire anche come area molto più vasta di quella di verosimile impatto per rischi derivanti da malfunzionamento di impianti o incidenti, che come, però, si è anche già argomentato, sono da escludere quanto a rilevanza o a livelli di rischio apprezzabili.

Parte Sesta_ Definizione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti e procedura di consultazione

6.1_ Autorità proponente, autorità procedente ed autorità competente

Nel caso di specie, ovvero con riferimento ad una esaustiva valutazione degli effetti della variante al PRE, come già detto, ai sensi delle lettere p), q) ed r) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 152/2006, come successivamente modificato ed integrato:

- l'autorità competente è individuata nell'Ufficio tecnico del Comune di Monteferrante, ovvero nel suo Responsabile, il quale, per definire ed espletare compiutamente le attività funzionali alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06, può avvalersi di supporti o consulenze esterne;
- l'autorità procedente è identificabile con il Consiglio Comunale di Monteferrante che prende atto delle argomentazioni tecniche contenute nel Rapporto Ambientale e, soprattutto, delle eventuali integrazioni e/o determinazioni e prescrizioni formulate in esito alla prevista fase di consultazione degli SCA, pertanto, esprimendosi, conclusivamente, sulla assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS della procedura di Variante puntuale al PRE del Comune di Monteferrante, funzionalmente alla realizzazione del nuovo COC;
- l'autorità proponente è chiaramente individuata nell'amministrazione Comunale di Monteferrante (Giunta Municipale), che promuove la procedura di variante al PRG.

6.2_ Individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti

Ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. (lettera r del comma 1) i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

Nel caso di specie, la individuazione degli SCA dev'essere operata dall'autorità competente, pertanto, di seguito si propone, quale contributo a supporto di tale attività, una prima individuazione degli stessi, opportunamente modificabile e integrabile proprio dall'autorità competente.

I SCA entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione dello strumento, ovvero non appena il presente Rapporto preliminare di verifica dell'assoggettabilità a VAS, verrà fatto proprio ed eventualmente integrato dall'Autorità Competente, al fine di integrare e definire con maggior dettaglio le informazioni da includere nel Rapporto.

Insieme al pubblico interessato, infatti, gli SCA sono chiamati a esprimersi sulla proposta di variante ai Piani o programmi e sulla completezza e coerenza del Rapporto Preliminare.

Gli SCA inoltre sono chiamati ad esprimersi sulla proposta di Piano o programma ed, eventualmente, sui contenuti del Rapporto Ambientale (Art. 13, D.lgs 152/2006 e s.m. e i.).

I SCA individuati ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 152/06, per la presente VAS, sono i seguenti:

- **Regione Abruzzo**
 - **DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali -**
dpc@pec.regione.abruzzo.it
 - DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale –
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
 - DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque -
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
 - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio -
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
 - DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
 - DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio -
dpc032@pec.regione.abruzzo.it
 - **DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica -**
dpe@pec.regione.abruzzo.it
 - DPE013 - Servizio Difesa del Suolo
dpe013@pec.regione.abruzzo.it
 - DPE017 - Servizio Genio Civile (Chieti)
dpe017@pec.regione.abruzzo.it
 - **DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio**
dph@pec.regione.abruzzo.it
 - DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
dph004@pec.regione.abruzzo.it
 - **DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca -**
dpd@pec.regione.abruzzo.it
 - DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio -
dpd@pec.regione.abruzzo.it
 - **DPF - Dipartimento Sanità -** dpf@pec.regione.abruzzo.it
 - DPF010 - Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria -
dpf010@pec.regione.abruzzo.it
- **ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'ambiente**
 - Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. -
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- **Provincia di Chieti**
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.
Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06
Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**

- Settore 2 "Funzioni fondamentali: Viabilità - Edilizia scolastica - Urbanistica – Pianificazione Territoriale - Patrimonio immobiliare - Ambiente"
- **ASL Lanciano - Vasto-Chieti** - Dipartimento di prevenzione
prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara**
mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
 - Soprintendenza beni culturali (MIBAC)
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici

6.3_ Finalità della procedura da utilizzarsi per le consultazioni

La procedura di VAS e, dunque, anche quelle preordinate a valutarne l'assoggettabilità a valutazione, prevede che i Soggetti con Competenze in materia Ambientale (SCA) e il pubblico interessato dall'attuazione del Piano o delle modifiche al piano stesso, abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione nelle varie fasi della valutazione. La consultazione di soggetti terzi garantisce il rispetto del diritto all'informazione e alla partecipazione alle decisioni nelle finalità della Convenzione di Åarhus. In particolare, in tal modo, si garantisce il diritto:

- all'informazione completa e accessibile;
- a esprimere pareri e osservazioni;
- a conoscere le motivazioni e le modalità con le quali tali osservazioni sono o non sono state integrate nella procedura di variante ai piani di che trattasi.

Tali strumenti di progettazione partecipata, di comunicazione e condivisione delle informazioni, sono finalizzati a garantire, in tutte le fasi di formulazione della proposta funzionale a conseguire la variante al piano (ideazione, pubblicazione, approvazione e gestione) e nel successivo monitoraggio, la totale trasparenza delle scelte e delle conoscenze territoriali, nonché a stimolare il dibattito e la discussione sui temi importanti per il futuro della comunità e del relativo territorio.

Conclusioni

Sintesi dei passaggi valutativi e di verifica operati, propedeutica alla formulazione del parere conclusivo di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS

Si propongono, di seguito, le conclusioni cui si è giunti, in esito alle diverse ricognizioni analitiche e valutative, nel presente Rapporto Preliminare, che è servito anche ad accertare la sostanziale coerenza degli obiettivi della variante con il contenuto dei Piani e Programmi sovra ordinati, come anche ad operare utili puntualizzazioni non secondarie ai fini della presente verifica complessiva.

Quanto alla coerenza di cui si diceva, si ribadisce, come ovvio, che essa non è ravvisabile proprio solo con riferimento alle previsioni specifiche rinvenibili, relativamente a detta area, nel Piano Paesaggistico Regionale, di cui, infatti, si dovrà promuovere una variante i cui effetti dovranno essere funzionali a ristabilire coerenza con le modifiche di destinazione urbanistica effettuate con la variante al PRE.

La variante di che trattasi, in esito agli accertamenti ed alle considerazioni compiute nel presente documento di verifica di assoggettabilità, sembra del tutto procedibile e tale da non richiedere, verosimilmente, la assoggettabilità a procedura di VAS.

Il presente Rapporto, infatti, compiendo un esame speditivo puntuale delle caratteristiche, degli obiettivi e delle ricadute della variante proposta, consente di valutare, in rapporto alle peculiarità ambientali del sito e dell'ambito territoriale di significativa prossimità e, perciò, in termini di relativi impatti prefigurabili su di essi, che tali effetti sono da considerare come trascurabili.

Si puntualizzano, a beneficio dell'autorità competente e procedente, ai fini di utile ricapitolazione, di seguito, alcuni passaggi essenziali, della procedura sin qui già attuati e richiamati, delineando anche altri eventuali adempimenti da compiersi, in prospettiva, per la sua definitiva e positiva conclusione, considerando le finalità del progetto ed evidenziando le possibili, limitate, criticità che la realizzazione del COC introduce nel contesto ambientale.

1. L'area di intervento (porzione della particella 61 Foglio 4) si identifica con un ambito del territorio comunale attualmente ricompreso in zona agricola E di PRE che, tuttavia, a seguito della variante puntuale di che trattasi ed in considerazione della finalità dell'intervento, (realizzazione del COC), ai sensi dell'art. 10 della LUR 18/83, nel testo vigente, viene riclassificato e, nello specifico, ri-destinato nella zona disciplinata dall'art. 48 delle NTA del PRE, come rivisto ed integrato, ovvero nella nuova formulazione di zona "*Municipio, uffici ed altri servizi e /o edifici pubblici ubicati entro e fuori il centro urbano*", significativamente assimilabile alla sottozona per *attrezzature di interesse comune* (tra cui sono annoverati anche, proprio, edifici finalizzati a funzione di protezione civile) di cui al punto b) del comma 2 dell'art. 3 del DM 1444/68.
2. La riclassificazione dell'area di che trattasi (Particella n. 61 Foglio 4, porzione di essa interessata dal progetto) da zona agricola E alla predetta zona di cui all'art. 48, del

PRE come modificato ed integrato, comporta anche il successivo avvio di una conseguente procedura di variante al PRP da promuovere ai sensi del Dlgs 42/04, dato che la maggior parte di detta area identificabile con l'intera superficie della citata particella (circa il 96% dell'estensione), ad oggi, è ricompresa nella zona A1 di *Conservazione integrale* del Piano Paesaggistico Regionale vigente (2004), essendo la residua porzione, come verificabile dal CDU, ricadente in zona B1 Trasformabilità Mirata del PRP, e che, pertanto, essa potrà essere ridestinata, come proposto dal Comune di Monteferrante, in zona D (*Trasformabilità a regime ordinario*) di PRP (anche in considerazione del fatto che, in contiguità con la particella di che trattasi, si rinvencono aree già ricadenti in tale zona di PRP), con iter procedurale previsto e definito dall'art. 1 della Legge Regionale 40/2014, la quale potrà condurre all'approvazione di tale modifica del PRP conseguibile, una volta eventualmente assentita dai competenti uffici regionali preposti, con deliberazioni dei competenti organi regionali (Giunta e Consiglio Regionali).

3. Al fine di procedere alla definizione di detta variante allo strumento urbanistico comunale, il Comune di Monteferrante aveva avviato, con Del. di C.C. n. 26 del 24.10.2020, una procedura di approvazione del progetto del COC che avrebbe dovuto costituire anche variante urbanistica al PRE, tuttavia mancando di compiere alcuni atti e passaggi essenziali pure previsti ai sensi del citato art. 10 della LUR, ovvero;
 - non individuava chiaramente nel titolo stesso del dispositivo di delibera, unitamente all'approvazione del progetto, la contestuale procedura di variante urbanistica (infatti, poi, non attivata di fatto);
 - non individuava la zona di destinazione da proporre ai fini di procedere con la variante in luogo della attuale destinazione in zona E;
 - non perfezionava l'iter di variante con gli adempimenti funzionali alla pubblicazione ed al recepimento delle osservazioni.

4. Il Comune di Monteferrante, pur dichiarando di procedere alla variante e di dover avviare il successivo iter funzionale anche a procedere alla variante al PRP, pur non operando i predetti adempimenti, ha provveduto ad indire la conferenza di servizi funzionale all'espressione di pareri unicamente sul merito del progetto, a seguito della convocazione del 05.06.20, operata ai sensi dell' art. della L 241/90 della Conferenza dei servizi asincrona riferita. però, limitatamente all'esame ed al conseguente rilascio di pareri riferibili all'approvazione del progetto del nuovo COC e, non già, come avrebbe dovuto essere, relativa alla valutazione della variante urbanistica ed alla connessa espressione di pareri ad essa riferibili.

5. In esito a tale inidonea convocazione, pertanto, non si erano espressi i competenti Enti Regionali convocati essendo, dunque, pervenuti solo i seguenti pareri riferiti unicamente alla valutazione del progetto dell'opera:
 - Soprintendenza A.B.A.P. Abruzzo, reso con lievi prescrizioni;

Comune di Monteferrante (Chieti) Procedura di variante urbanistica per insediamento nuovo C.O.C.

Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.lgs 152/06

Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica _Viale Abruzzo 69, 65015 Montesilvano (Pe) _arch.aldocilli@gmail.com_ **Aggiornamento ottobre 2021**

- Provincia di Chieti (Settore Urbanistica), relativo alla limitata verifica della sola compatibilità con le previsioni del PTPC, ma con evidenziazione di alcune criticità rilevate rispetto alla procedura;
 - ENEL, per quanto di competenza circa la compatibilità dell'intervento con lo stato delle reti in sito.
6. In esito, inoltre, a tale "parziale" e carente Conferenza dei Servizi, valutandone intrinseche criticità da superare, l'Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo Settore Regionale, con Nota Prot. n. 384 dell'1.3.2021, chiedeva al Comune di Monteferrante:
- *di perfezionare, completando l'iter, la procedura di variante urbanistica solo avviata con la approvazione del progetto definitivo del nuovo COC, adottando tutti gli adempimenti previsti per le normali procedure di varianti urbanistiche ai piani come definite dall'art. 10 della LUR e successive modifiche e innovazioni introdotte dalla L.R. 29/20 e L.R. 1/21;*
 - *di definire correttamente, ai fini di completare l'iter di variazione del PRE, la procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/06, ovvero istruendo una relazione di screening (il presente Rapporto Preliminare) finalizzata a valutare l'eventuale assoggettabilità/non assoggettabilità di tale variante a VAS;*
 - *di formulare, conseguentemente, una proposta di riclassificazione del PRP, una volta definito l'iter di variante urbanistica al PRG (PRE), ai fini di procedere alla necessaria (preordinata) variazione della attuale perimetrazione della zona di conservazione integrale.*
7. Il Comune di Monteferrante, proprio su richiesta del predetto Ufficio regionale, pertanto, si attivava, ai fini di perfezionare l'iter funzionale alla corretta redazione della variante urbanistica nei termini precisati e conformi alle previsioni di cui al citato art. 10 della LUR, nonché di rendere possibile la stesura del presente *Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS (screening)* ai sensi dell'Art. 12 del Dgs 152/06.
8. Il presente Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS (o Screening), redatto ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/06 è riferito, pertanto, sostanzialmente, alla verifica delle ricadute sulla matrice ambientale attese dalle previsioni della variante puntuale di che trattasi oltre che degli effetti dell'intervento, come dedotti dagli elaborati progettuali dello Studio di fattibilità dell'opera e del successivo progetto definitivo finalizzato alla realizzazione del COC, entrambi redatti dall'Ing. Carozza, ai sensi del Dlgs 50/2016 e s. m. e i..
9. Il Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità, pertanto, in questa fase, coerentemente con la documentazione tecnica prodotta a corredo della Variante al PRE, in alcuni passaggi, ha esplicitato, analizzato e valutato le possibili ricadute sul sistema ambientale attese dalla proposta di ridestinazione urbanistica dell'area da zona E a zona di cui all'art. 48 delle NTA del PRE, come modificato ed integrato

(Municipio, uffici ed altri servizi e /o edifici pubblici ubicati entro e fuori il centro urbano), anche in vista della necessaria e successiva modifica del PRP che determini la ridestinazione della maggior parte dell'area della particella 61 foglio 4, dall'attuale zona A1 di Conservazione Integrale, in cui oggi essa ricade, in zona D Trasformazione a Regime Ordinario.

10. Il presente Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS, dunque, ha valutato e verificato che i contenuti specifici della variante urbanistica proposta per l'area in oggetto, ovvero gli effetti di modificazione del quadro previsionale che rendono possibile la realizzazione del nuovo COC, sono significativamente compatibili (eccetto che proprio con riferimento alle previsioni del PRP, del quale, infatti si dovrà operare la modifica), con gli obiettivi ed i quadri previsionali dei principali piani sovraordinati di natura urbanistica, di tutela ambientale o di settore (salvaguardia idrogeologica).

In particolare, si è verificato che l'area di che trattasi non ricade nell'ambito di zone sottoposte ad ulteriori, significative e specifiche restrizioni previste da pianificazioni di settore o preordinate alla tutela ambientale e/o tenute alla apposizione di diversi vincoli di altra natura o di vincolo.

Tale verifica, in particolare, rilevando, altresì, la necessaria acquisizione, in caso di attuazione degli interventi previsti dalla variante, delle specifiche autorizzazioni richieste dal Vincolo Idrogeologico e forestale, ha riguardato, verificando la sostanziale compatibilità, tranne che per il Piano Regionale Paesaggistico, delle finalità della variante con i rispettivi quadri previsionali, i seguenti piani/programmi:

- Quadro di Riferimento Regionale (QRR)
- Piano Regionale Paesistico approvato, vigente dal 2004 (PRP)*
- Piano di Assetto Idrogeologico, approvato in variante dalla R.A. nel 2019 (PAI)
- Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità delle Acque (PTA)
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTA)
- Piano Energetico Regionale (PER)
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

ovvero, tutte pianificazioni sovraordinate, comunque sottoposte a procedura di VAS o rispetto alle quali la compatibilità ambientale è stata già valutata positivamente in ambito regionale.

11. Il presente Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a VAS ha, inoltre, in forma speditiva ed essenziale, verificato anche la coerenza sostanziale tra le finalità della variante al PRE ed i contenuti dei due piani/strumenti di carattere locale (comunale) adottati e/o approvati, nonché significativamente complementari al piano urbanistico locale, ovvero:

- lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello del territorio Comunale;
- il Piano di Protezione di Emergenza Comunale.

12. Il Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante ha anche accertato, in termini previsionali, secondo procedure di valutazioni standardizzate, di cui all'Allegato I

al Dlgs 152/06), avvalendosi del contributo di mirate valutazioni specialistiche a corredo del progetto, ovvero considerandone attentamente le conclusioni a cui esse sono pervenute, la scarsa interferenza dell'intervento di previsione con il contesto ambientale, come anche l'assenza di rischi introdotti dalle ricadute attese della variante di che trattasi e dalla eventuale realizzazione di interventi contemplati, accertando anche l'assenza di impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati. (D.Lgs 152/06, art. 12, comma 6), ed, inoltre, avendo considerato, in particolare, il contenuto di:

- un approfondimento specialistico riferito al patrimonio botanico-vegetazionale;
- uno studio geologico e di compatibilità idrogeologica, redatto ai fini del conseguimento del richiesto parere del Genio Civile Regionale di Chieti, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, preordinato alla adozione della variante urbanistica di che trattasi e, in effetti, rilasciato in data 28.08.21 con Prot. Int. N. 0001749, che ha verificato l'assenza di interferenze, relativamente all'area di localizzazione del COC, con scarpate morfologiche.

13. Si è potuto accertare, altresì, non trascurabilmente, che gli effetti eventualmente introdotti dalla variante al PRE, e, in particolare, quelli attesi dall'attuazione del progetto di realizzazione del COC, non determinano rischi per la salute umana, né altre possibili problematiche ambientali e rischi per l'ambiente circostante, anche in rapporto al quadro previsionale- normativo vigente.

14. Si è valutato, in ogni caso, in esito a tale Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità, che nel caso di eventuale realizzazione dell'intervento finalizzato alla ubicazione del COC nell'area per la quale si è proceduto ad attuare la variante, in fase di definizione del successivo livello di progettazione definitivo - esecutiva, si possano (debbono) apportare migliorie al progetto con l'obiettivo di elevarne alcune essenziali prestazioni di sostenibilità ambientale, identificabili con le seguenti:

- verifica puntuale delle superfici permeabili, con l'obiettivo di soddisfare l'indice di permeabilità fissato dalla variante anche facendo ricorso, per gli stalli di sosta, a tipi di pavimentazione drenante;
- realizzazione di un più performante sistema di regimazione delle acque, ovvero di una vasca di raccolta e laminazione a lento rilascio delle acque di prima pioggia raccolte sui piazzali e sulle coperture dell'edificio anche ai fini di un loro possibile riutilizzo per usi diversi (non potabili);
- realizzazione di un impianto di alimentazione elettrica degli impianti di riscaldamento/raffrescamento e termo-sanitario, fondati sull'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini di soddisfare tutti i fabbisogni energetici dell'edificio in ottemperanza alle previsioni specifiche contenute nel recente Dlgs 48/2020, con riferimento agli edifici pubblici;
- redazione di un progetto di dettaglio del verde finalizzato alla salvaguardia della vegetazione arborea di pregio esistente, compatibilmente con l'esecuzione delle opere di previsione, nonché piantumazione di nuove essenze idonee (autoctone) per la creazione di filtri vegetali, che possano assolvere anche alla funzione di

sostentamento di alcune specie avicole occasionalmente presenti nell'areale in cui si inserisce l'area di intervento.

15. Si valuta che in seguito al perfezionamento dell'iter di variante al PRE e di quello di variante al PRP, il Comune di Monteferrante debba promuovere un aggiornamento del Piano di Emergenza e Protezione Civile Comunale, già trasmesso, alle competenti autorità regionali di Protezione Civile, dato che quello di recente operato non riportava, ancora, la localizzazione prevista del COC, ciò ai fini di determinare una coerenza essenziale tra le varie pianificazioni, ovvero tra il piano di Emergenza Comunale (ancora da approvarsi, nell'ultima versione trasmessa) e il PRE, come variato ai fini di realizzazione del COC.

Si considera, pertanto, in conclusione, per tutto quanto già argomentato, sin qui, in dettaglio, avendo valutato, in modo specifico:

- gli impatti trascurabili che la sua ubicazione nel sito di che trattasi potrebbe indurre;
- le compatibilità con il quadro dei piani e delle tutele sovraordinate;
- la trascurabile entità degli effetti di detrazione sulla cifra paesaggistica del luogo che rendono sicuramente procedibile la variante al PRE;

con sufficiente oggettività, che non emergono effetti negativi significativi attesi per l'ambiente e per il territorio circostante, ciò consentendo la ridestinazione della predetta area catastalmente identificata dalla particella 61 del Foglio 4 del Comune di Monteferrante, con modifica della perimetrazione della attuale zona E in zona di cui all'art. 48 del PRE, come rivisto e integrato, recante "Municipio, uffici ed altri servizi e /o edifici pubblici ubicati entro e fuori il centro urbano".

Tutto ciò premesso, tuttavia, si considera opportunamente come la definizione di una valutazione integrata e completa sia chiaramente subordinata alla ricezione e valutazione dei previsti contributi che i SCA individuati potranno apportare.

Pertanto, la fase complessiva di screening, ben oltre il passaggio essenziale del presente Rapporto Preliminare di verifica, potrà completarsi solo successivamente al riscontro ottenuto dal coinvolgimento dei SCA, che potranno mettere a disposizione dati di propria competenza per costruire un quadro conoscitivo più completo, in esito al quale formulare una definitiva valutazione degli effetti sul territorio conseguenti all'attuazione del progetto di realizzazione del nuovo COC di Monteferrante.

Ottobre 2021

Il tecnico redattore del Rapporto Preliminare
Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica